

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA Prima CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI MILANO

Composta da:

1° Dott. Luigi FENIZIA	Presidente
2° Dr.ssa Paola FAZIO	Consigliere
3° Sig. Mario CORBANI	Giudice pop.
4° " Ginetta SASSOLI	"
5° " Patrizia PADELLETTI	"
6° " Gervasio ARNELI	"
7° " Maria Grazia SIMONELLI	"
8° " Graziella MELLONI	"

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**NELLA CAUSA DEL PUBBLICO MINISTERO**

**contro**

- 1) ANSELMI GIULIO di Silvano e di Ilari Augusta Maria, nato a Milano il 27.5.1959, residente a S.Giuliano M.se., via F.LLI Cervi n.21 oppure in Milano Via Crollalanza 11 - libero - contumace -
- 2) BATTISTI CESARE di Antonio e di Battisti Maria, nato a Cisterna di Latina il 18.12.1954, residente a Sermoneta Scalo, Via delle Follette n.1 - latitante - contumace -
- 3) BERGAMIN LUIGI di Antonio e di Giachin Rina, nato a

N. 17/90 della Sentenza

N. 86/89 + Reg. Gen.  
50/85

UDIENZA

del giorno  
dal 30.01.1990  
al 16.02.1990 19

Addi 22-10-1990  
trasmesso l'estratto esecutivo alla Procura Generale della Repubblica di Milano.  
Per Anselmi, Battisti, Bergamini  
Il Cancelliere  
F. 1424

Addi 2-12-90 estratto esecutivo per CAVATTONI F., FIORINA P., FATONE S.  
Il Cancelliere  
F. 1424

Addi  
redatte le schede per il cancellario e le comunicazioni ai sensi della Legge Elettorale.

CORRISPONDA MARCA  
DA BOLLO  
APPLICATA SU ORIGINALE  
PER € 4,30

2

Cittadella di Padova il 31.8.1948, residente a Carmignano di Brenta Via Ronchi, 25 - latitante -

-contumace -

4) BRUNETTA FELICE di Pietro e di Cirrino Giuseppa, nato a Messina il 18.8.1951 con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Jacopo Pensa, V.le Reg. Margherita n.30, Milano; - Libero -

- contumace -

5) CARNELUTTI ADRIANO di Alfredo e di Fachin Velia, nato a Buia il 16.11.1946, residente in Vigevano via Toscanini n.14 detenuto dal 3.2.1983 - attualmente ristretto presso la casa circondariale di Cuneo; *stanc. per queste cause il 24-90*

-assente per rinuncia -

6) CAVALLINA ARRIGO di Enrico e di Filippi Elisa, nato a Verona il 17.10.1945, ivi residente in Via Risorgimento 16 -M.C. notif. l'11.6.1982 - in libertà provvisoria dal 10.12.1988.

- presente -

7) CAVATTONI FRANCESCA di Omari e di Trettenero Lidia, nata a Vicenza il 31.7.1950, reside, te a Verona Via S.Leonardo 15/A - in libertà provvisoria dal 24.6.1986- già detenuto dal 12.5.1986.

- presente -

8) FATONE SANTE di Ciro e di Scarpato Rosa, nato a Milano il 5.10.1959, quivi residente in Via Sannio n.18 - agli arresti domiciliari - detenuto dal 16.6.1984.

- presente -

9) FILIPPI PAOLA di Santo e di Magro Amelia, nato a Padova il 9.4.1952, ivi residente in Via Monte Versia n.11 - latitante.

- Contumace -

10) FIORINA FRANCO di Marco e di Grimaldi Luigia, nato il 28.1.1946 in Novello, residente in Magnano, Via Dei Campi n.16 - detenuto dal 19.09.1983 - attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno .

- presente -

11) GIACOMINI DIEGO di Enzo e di Marchioro Laura, nato ad Albinasco il 30.5.1957, residente in Padova via B. Pellegrino n.118 int.1 - agli arresti domiciliari .

- contumace -

12) LAVAZZA CLAUDIO di Franco e di Tressoldi Lucia, nato a Cerro Maggiore il 4.10.1954, residente in Milano Via Meucci n.17 - latitante.

- Contumace -

13) MIGLIORATI ENRICA di Stefano e di Cauzzo Soleda, nata a Malcesine il 7.9.1955, ivi residente in Via Gardesana 63 - latitante.

-Contumace -

14) PAURA RAFFAELE di Gennaro e di D'Aria Carmela, nato a Napoli il 13.8.1947, ivi residente in Via Ventaglieri 51 (Q.re Monte Calvario) -libero-

- contumace -

15) SILVI ROBERTO di Mario e di Mazzocchi Lea, nato a Napoli il 31.5.1952 residente in Milano via G.B. Sarmartini 23 - latitante.

- contumace -

16) SPINA MARISA di Andrea e di Cosentino Angela, nata a Genova l'8.3.1952 residente in Milano via Bisi Albina Sofia 1 - latitante .

- contumace -

17) VERONESI ROBERTO di Renato e di Corona Maria Luigia, nato a Milano il 18.7.1955 residente Via Pellegrino Rossi 15/1 - latitante.

- Contumace -

APPELLANTI

gli imputati personalmente ed a mezzo dei loro difensori

AVVERSO

la sentenza della Prima Corte di Assise di Milano in data 13.12.1988.

I suddetti imputati erano stati rinviati a giudizio per i seguenti reati:

I M P U T A T I

ANSEMI GIULIO - CARNELUTTI ADRIANO - CAVALLINA ARRIGO - CAVATTONI FRANCE  
SCA - FILIPPI PAOLA - FIORINA FRANCO - FOLINI MAURIZIO - MIGLIORATI ENRICA -  
MIRRA MAURIZIO - SILVI ROBERTO - VERONESI ROBERTO

- 1) del delitto p.e p. dall'art.306 in relazione agli artt.302,270,284,286 C. P. perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano, di promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, assieme ad altri (già condannati per questo fatto dalla 1<sup>a</sup> Corte di Assise di Milano con sentenza 27 maggio 1981), e con BARBETTA Maria Cecilia, CAVALLONI Valerio, PREMOLI Marina, SCROFFERNECHER Giorgio, TERRIN Renato, TIRELLI Massimo, partecipavano tutti, il CARNELUTTI, il CAVALLINA, il CAVALLONI, la FILIPPI, il FOLINI, la MIGLIORATI, la PREMOLI, lo SCROFFERNECHER, il SILVI, il TERRIN e il VERONESI svolgendovi, anche, funzioni organizzative (il Cavalloni, il Carnelutti, il Cavallina e il Silvi, inoltre, concorrendo alla sua costituzione), alla banda armata denominata, a partire dalla primavera del 1978, "P. A. C." - PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO, avente in Milano il suo centro logistico-organizzativo e operante in Lombardia, Veneto, Piemonte e in altre parti d'Italia attraverso la realizzazione di una strategia operativa diretta alla diffusione della lotta armata mediante: l'arruolamento di altre persone; la costituzione di depositi di armi, munizioni ed esplosivi quali mezzi indispensabili per l'attività della banda; l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggiati alla lotta armata e rivendicanti omicidi, ferimenti, danneggiamenti e altri reati dalla banda commessi, l'affitto o l'acquisto di immobili dove detenere documenti, attrezzature varie armi, munizioni ed esplosivi e da destinare a rifugio di latitanti; la falsificazione di documenti di identità; il procacciamento di denaro e di armi attraverso la consumazione di vari reati, tra cui rapine a mano armata; la raccolta e la catalogazione di notizie e di dati su persone da eventualmente colpire mediante attentati.

Banda armata operante dagli inizi dell'estate del 1976 fino a tutto il 1979.

- 2) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma n.1, prima e terza ipotesi C.P. perchè in Milano, il 7/6/76, in concorso con CAVALLONI Valerio, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi e violenza alla persona ad opera di più persone riunite, si impossessavano di un portafogli contenente, oltre alla patente di guida e alla carta di identità, la somma di £.20.000= in contanti, nonché dell'autovettura Mini Minor tg. MI-H99486 di proprietà di ROSSI Alessandro al quale sottraevano il tutto mentre egli stava lavando il proprio veicolo sulle rive del Naviglio della Martesana, abbandonando, per altro, la vettura dopo avere percorso poche centinaia di metri;
- 3) del delitto p;e p. dagli artt.110,61 n.2, 81 cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con CAVALLONI <sup>PIETRO</sup> Pietro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico la pistola cal.7.65 non meglio individuata impiegata per la consumazione della rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo delitto di porto illegale dell'arma.
- In Milano, il 7/6/1976 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

5

- 4) del delitto p.e p. dagli artt.110,56,628 1° e 3° co., n.1, prima e terza ipotesi C.P. perchè in Milano, in data imprecisata compresa nel periodo fine 1976 - inizi 1977, in concorso con CAVALLONI Valerio, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi e con violenza alle persone ad opera di più persone riunite, tentando di immobilizzarlo dopo averlo intercettato mentre transitava in bicicletta lungo la via Magliana finendo per farlo ruzzolare a terra, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della pistola di ordinanza in dotazione ad un metronotte rimasto sconosciuto, sottraendola allo stesso, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (reazione e successiva fuga della vittima);
- 5) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 81 cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n. 110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con CAVALLONI Valerio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico la pistola cal.7.65 non meglio individuata impiegata per il tentativo di rapina sopra meglio descritto. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo delitto di porto illegale dell'arma.  
In Milano, in epoca compresa fra la fine dell'anno 1976 e gli inizi del 77;
- 6) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in Milano, in data imprecisata compresa nel periodo fine 1976 - inizi 1977, in concorso con CAVALLONI Valerio, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la tentata rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di una autovettura FIAT 500 non meglio individuata sottraendola al proprietario della stessa, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.
- 6

7) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L. 14/10/74 n.497 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico una pistola cal.7,65 non meglio individuata destinata a costituire parte dell'armamento della banda armata di appartenenza.

In Napoli e in Milano, in data imprecisata dalla primavera del 1976 e in epoca immediatamente antecedente.

## CARNELUTTI ADRIANO

8) del delitto p.e p. dagli artt.81 al.e cpv.C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico n.2 pistole, delle quali certamente una di tipo semiautomatico cal.7,65 marca Beretta o Bernardelli, destinate a costituire parte dell'armamento della banda armata di appartenenza. In Milano, in data imprecisata temporalmente collocabile tra la fine del 1976 e gli inizi del 1977 e in epoca immediatamente antecedente.

## BERGAMIN LUIGI

9) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. e cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico n.2 pistole, delle quali certamente una di tipo semiautomatico cal.7,65 marca Beretta e Bernardelli, destinate a costituire parte dell'armamento della banda armata di appartenenza. In Milano, in data imprecisata dei primi mesi del 1977 e in epoca immediatamente antecedente.

10) del delitto p.e p. dagli artt.110;112 N.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.  
(già 11) 18/4/75 n.110; 12 e 14 legge 14/10/74 n.497 per avere, in concorso con CAVALLONI Valerio e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque, il Silvi avendo preso parte all'ideazione e alla decisione dell'azione, gli altri operando anche materialmente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, tra le quali una pistola cal.7.65 e un revolver cal.22 a tamburo, che avrebbero dovuto essere impiegate nella consumazione di una progettata rapina in danno dell'armeria "Marco Sport" di via Zuretti n.25 rapina non portata a compimento a seguito della desistenza volontaria del Cavalloni e del Carnelutti che avrebbero dovuto fare irruzione armata all'interno dell'esercizio.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.

In Milano, nel gennaio del 1977;

11) del delitto p.e p. dagli artt.110;61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in Milano,  
(già 12) in data imprecisata del gennaio 1977, in concorso con CAVALLONI Valerio, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la progettata rapina di cui al capo che precede, mediante violenza sulle cose e facendo uso di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura Simca 1000 non meglio individuata che sottraevano al proprietario della stessa, non potuto identificare, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.



- 12) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma, n.1, prima e terza ipotesi  
già 13) C.P. perchè in Milano, il 29/1/1977, in concorso con CAVALLONI Valerio, il Cavalloni partecipando all'ideazione e fornendo indicazioni operative sull'obiettivo, gli altri operando anche materialmente, per procurarsi un ingiusto profitto, facendo irruzione all'interno dell'ufficio della direzione del supermercato PAM di via Olona n.5, mediante minaccia commessa con armi nei confronti dei presenti ad opera di più persone riunite, si impossessavano della somma in contanti di f. 9.000.000= oltre ad assegni per ulteriori f.2.000.000= sottraendo il tutto al direttore dell'esercizio BORELLI Fabrizio e all'impiegata MARIANI Santina mentre gli stessi stavano effettuando il conteggio degli incassi del giorno precedente;
- 13) del delitto p;e p. dagli artt.110,112 n.1; 61 n.2; 614 1° ed ult.comma C.P. perchè nelle circostanze di tempo e di luogo e nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque, al fine di realizzare la rapina sopra meglio descritta, agendo materialmente i soli Carnelutti e Silvi mentre il Paura e il Mutti svolgevano compiti di copertura e di appoggio fuori dell'esercizio, si introducevano palesemente armati all'interno dell'ufficio della direzione del supermercato "PAM" di via Olona n.5 e vi si trattenevano contro la volontà espressa e tacita di chi aveva diritto di escluderli.
- 14) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, in numero di quattro, impiegate per consumare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.
- In Milano, il 29/1/1977 e in epoca immediatamente antecedente a detta data;

16) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in Milano, (già 16) in data antecedente e prossima al 29/1/1977, in concorso con CAVALLONI Valerio, agendo materialmente i soli Cavalloni e Mutti, al fine di trarne profitto e, in particolare, per commettere la rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura Simca 1000 non meglio individuata che sottraevano al proprietario, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

16) del delitto p.e p. dagli artt.110,628 1° e 3° comma, n.1, prima e terza ipotesi, (già 17) e n.2 C.P. perchè in Padova, il 3/5/1977, in concorso con TERRIN Renato, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi e con violenza alla persona ad opera di più persone riunite, si impossessavano di preziosi per un valore di circa f.11.000.000= nonchè della somma in contanti di f.100.000=, sottraendo il tutto dalle vetrine, dalla cassaforte e dalla cassa dell'oreficeria di Bisello Giovanna sita in via Stefano dell'Arzere n.8. La violenza essendo si, tra l'altro, estrinsecata nel porre la predetta Bisello in stato di incapacità di agire, rinchiudendola nel retro bottega dopo averle legato i polsi e dopo averla fatta stendere per terra;

17) del delitto p. e p. dagli artt.110,61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n. (già 18) 110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con TERRIN Renato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi corte da sparo, in numero di due, impiegate per consumare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi. 11

In Padova il 3/5/1977 e in epoca immediatamente antecedente a detta data;

18) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624,625 nn.2 e 7 C.P. perchè in Padova (già 19) il 3/5/77 o, comunque, in epoca immediatamente antecedente a detta data, in concorso con TERRIN Renato, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne la accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura non meglio individuata sottraendola al proprietario della stessa, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

18) del delitto p.e p. dagli artt.110,628 1° e u.c. n.1. prima e terza ipotesi, e  
(già n.2 C.P. perchè in Milano, il 18/5/1977, in concorso con FRANCO Angelo, TERRIN  
20) Renato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, si impossessavano, il Mutti ed il Terrin penetrando all'interno dell'esercizio mentre il Franco rimaneva alla guida del veicolo impiegato per la fuga, di materiale vario fotografico e della somma di £.150.000= che asportavano dalla vetrina e dalla cassa del negozio di ottica sito in viale Abruzzi n.16 nonchè di un orologio da polso e di un paio di occhiali da sole che sottraevano direttamente a Kazmierki Jacques, gestore del negozio suddetto. Con l'ulteriore aggravante dell'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il predetto Kazmierki in stato di incapacità di agire, legandogli mani e piedi con del filo di ferro e averlo fatto distendere a terra;

20) del delitto p.e p. dagli artt.110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 10, 12 e 14 L.14/10/74  
(già n.497 perchè, in concorso con Franco Angelo, Terrin Renato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in  
21) luogo pubblico n.3 pistole di marca, tipo e calibro nonmeglio individuati impiegate per la consumazione della rapina di cui al capo che precede.  
In Milano, il 18/5/1977 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

21) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. PERCHÉ IN Milano  
(già il 18/5/1977 o in epoca immediatamente antecedente a detta data, in concorso  
22) con Franco Angelo, terrin renato, agendo materialmente i soli Mutti e Terrin, al fine di trarne profitto e, in particolare, per compiere la rapina sopra indicata, facendo uso di un mezzo fraudolento ed esercitando violenza sulle cose per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura Fiat 1100 non meglio individuata sottraendola al proprietario della stessa, rimasto sconosciuto, mentre il veicolo era parcheggiato in strada, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede.  
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

12

22) del delitto p.e p. dagli artt.110,628 1° e 3° comma, n.1, prima e terza ipotesi (già 23) C.P. perchè in Cadoneghe, il 28/5/77, in concorso con CAVALLONI Valerio, Terrin Renato, il Silvi prendendo parte all'ideazione e alla decisione dell'azione, gli altri operando anche materialmente, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi e violenza alla persona ad opera di più persone riunite, il Mutti ed il Terrin entrando nell'esercizio mentre il Cavalloni e il Bergamin rimanevano all'esterno con compiti di appoggio e copertura, si impossessavano di un fucile Flobert cal.8 matr.55631 marca Boy sottraendolo dalla vetrina dell'armeria di PIRONCISTI Romeo, sita in via Garuscio n.94, all'atto di abbandonare l'esercizio dopo che la reazione del Pironcisti all'aggressione era stata notata all'esterno, convincendoli a desistere dal portare a compimento la azione secondo le modalità prestabilite;

23) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.18/ (già 24) 4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione sopra meglio spiegate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi corte da sparo, in numero di 4, impiegate per la consumazione della rapina sopra meglio descritta nonchè, immediatamente dopo, il fucile che ne rappresentava il provento.

Con l'aggravante del numero delle persone concorse nel reato, pari a cinque, e quella teleologica, in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.

In Cadoneghe e Padova, il 28/5/1977 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

24) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624 e 625 nn.2,5,7 C.P. perchè in Padova, il 28/5/1977, in concorso con CAVALLONI Valerio, Terrin Renato, agendo materialmente i soli Cavalloni e Mutti, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina di cui ai capi che precedono, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano dell'autovettura Simca 1000 tg. PD-310779 sottraendola alla proprietaria MANDRUZZATO Gabriella che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del n° persone concorse nel reato.

13

LAVAZZA CLAUDIO

25) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. C.P.; 9 e 14 L.14/10/74 n.497 per a-  
(già vere, senza licenza dell'Autorità, fabbricato alcuni silenziatori di tipo  
26) artigianale, in numero non inferiore a due, da applicarsi ad alcune delle  
armi corte in dotazione alla banda armata di appartenenza, opportunamente  
predisposte per accoglierli.

In Milano o in altra località del territorio nazionale, nel periodo com-  
preso fra la fine del 1977 e gli inizi del 1978.

14

15

26) del delitto p.e p. dagli artt.110,628 1° e 3° comma, n.1, prima e terza ipotesi, e n.2 C.P., 4, 2° co. L.8/8/1977 n.533 perchè in Milano, l'1/2/1978, in concorso con MASALA Sebastiano, per procurarsi un ingiusto profitto, il Lavazza e il Mutti facendo irruzione all'interno dei locali dell'armeria Ariazzi, sita in via Vare n.26, mentre gli altri svolgevano compiti di copertura e di appoggio all'esterno dell'esercizio, mediante violenza alla persona e minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, si impossessavano di un fucile marca Beretta cal.20 matr.A 12920 E; di un fucile marca Breda cal.12 matr. 805367; di un fucile marca Beretta mod.S/54, sovrapposto, cal.12 matr.A 56598 B; di un fucile Flobert marca Gazelle matr.227104; di 4 canne da pesca e di una tuta da ginnastica, sottraendo il tutto dalla vetrina e dai locali dell'armeria suddetta. Con le ulteriori aggravanti rappresentate dall'essere, la condotta criminosa, caduta su armi custodite in un'armeria e dall'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre la titolare dell'esercizio, ARIAZZI Clelia, in stato di incapacità di agire, facendola stendere a terra dopo averle legato le mani con nastro adesivo.

15

27) del delitto p;e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi corte da sparo, in numero di cinque, tra le quali una pistola munita di silenziatore, impiegate per commettere la rapina sopra meglio descritta, nonchè, dopo la sua consumazione, per avere illegalmente portato in luogo pubblico le armi lunghe da sparo che ne rappresentavano il provento. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi impiegate nella rapina.

In Milano, l'1/2/1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

28) del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 625 nn. 2,5,7 C.P. perchè  
(già  
29) in Milano, l'1/2/78 o in epoca immediatamente antecedente a detta data, in  
concorso con MASALA Sebastiano, al fine di trarne profitto e, in particola  
re, per commettere la rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle  
cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del vei  
colo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovet  
tura non meglio individuata che sottraevano al proprietario, rimasto scon  
osciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e  
consuetudine alla pubblica fede.

Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

16



- 29) del delitto p. e p. dall'art.21 L.18/4/75 n.110 per avere normalmente detenuto, occultate all'interno delle rispettive abitazioni, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, le armi e le parti di armi da sparo rappresentanti la dotazione della banda armata di appartenenza.

In Milano e in Cerro Maggiore, a far tempo dagli inizi del 1977 e fino al 16/2/1979.

GIACOMINI DIEGO

- 30) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. e cpv., 648 C.P.; 21 L.18/4/75 n.110 (già 31) 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere in Padova o in località vicino della provincia, in data imprecisata, successiva e prossima all'1/2/78, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto dagli autori della rapina in danno dell'armeria Ariazzi di Milano, nonchè, immediatamente dopo, illegalmente portato in luogo pubblico e detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, sotterrandoli in località non nota, n.2 fucili non meglio individuati provento della rapina sopra menzionata.

MUTTI PIETRO

- 31) del delitto p.e p. dall'art.3 L.18.4.75 n.110 per avere in Milano, in data imprecisata del febbraio 1978, dopo averne ridotto le dimensioni tagliandone le canne e il calciolo in legno, reso più agevole il porto, l'uso e l'occultamento di uno dei fucili da caccia a canne affiancate provento della rapina in danno dell'armeria Ariazzi di Milano.

17

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo  
LAVAZZA Claudio - MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro

32) del delitto p.e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° comma, n.1, prima e terza  
(già  
33) ipotesi C.P. perchè in Verona, il 14/4/78, in concorso con MASALA Sebastia  
no, il Cavallina e la Migliorati partecipando all'ideazione e alla decisio  
ne dell'azione, gli altri operando anche materialmente, per procurarsi un  
ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più per  
sone riunite nei confronti degli impiegati e degli utenti che attendevano  
agli sportelli, si impossessavano della somma in contanti di f.5.372.550=  
che sottraevano dalle casse dell'ufficio postale succ.le <sup>25</sup> di via Cesare Abba;

33) del delitto p;e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21  
(già  
34) L.18/4/75 N.110; 12 e 14 legge 14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di par  
tecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del nu  
mero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un mede  
simo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello  
Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le pistole, in numero di 5,  
il fucile a canne mozze e alcune bottiglie incendiarie impiegate per la rea  
lizzazione della rapina sopra meglio descritta, nonché per avere fabbricato  
senza licenza dell'Autorità gli ordigni incendiari suddetti.

Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli resti di porto illegale  
delle armi e degli ordigni e di fabbricazione di questi ultimi.

In Verona, il 14/4/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

34) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624, 625 nn.2,5,7 C.P. perchè  
(già  
35) in Verona, il 13/4/78, in concorso con MASALA Sebastiano, agendo materialmente i soli Battisti e Nutti, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, mediante violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano dell'autovettura Simca 1000 tg. VR-423020 che sottraevano al proprietario GULLI Domenico che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - LAVAZZA Claudio -  
MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro - SILVI Roberto

35) del delitto p;e p. dagli artt.110, 112 n.1, 582, 585 C.P. perchè in Novara,  
(già  
36) il 6/5/78, in concorso con MASALA Sebastiano e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando tutti all'ideazione e alla decisione dell'azione, il bergamin, il Masala e il Nutti operando anche materialmente, cagionavano a Rossanigo Giorgio, medico presso la Casa Circondariale di Novara, contro il quale il masala e il Nutti esplodevano due colpi di pistola che lo attingevano agli arti inferiori, lesioni personali dalle quali derivava una malattia guarita in giorni 40, con pari e sovrapponibile periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.

36) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 614 1°, 2°, 3° comma C.  
(già  
37) P. perchè in Novara, il 6/5/78, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e al fine di consentire la realizzazione del reato ivi descritto, si introducevano nello studio professionale del dott.Giorgio Rossanigo e vi si intrattenevano palesemente armati e con violenza alla persona contro la volontà espressa e tacita di chi aveva diritto di escluderli.

37) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 al. e cpv., 61 n.2 C.P.; 21  
(già L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 perchè, nelle forme di partecipa  
38) zione già note, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,  
detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in  
pericolo la vita delle persone mediante la commissione di attentati nonchè  
illegalmente portavano in luogo pubblico le armi impiegate per ferire il  
dott. Giorgio Rossanigo, in numero di tre, tra le quali una pistola semiau-  
tomatica marca Bernardelli cal.7,65, un'altra pistola semiautomatica marca  
Beretta, cal.7,65, predisposta per l'applicazione del silenziatore, nonchè  
un silenziatore di fattura artigianale utilizzabile per quest'ultima arma.  
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale  
delle armi o di pari di esse.

In Novara e Milano, il 6/5/78 e in epoca immediatamente antecedente a det-  
ta data.

38) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624, 625 nn.2,5,7 C.P. perchè in  
(già Novara, il 6/5/78, nelle forme di partecipazione già note, al fine di con-  
39) sentire la realizzazione del reato di cui al capo 6) della rubrica, si im-  
possessavano, servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno  
del veicolo e provocarne l'avviamento del motore, di un'autovettura Simca  
1000 tg. NO-236058, sottraendola al proprietario Bossi Belfante che l'aveva  
parcheeggiata in strada esposta per necessità e consuetudine alla pubblica  
fede.

20

39) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 582, 583 n.1, 585 C.P. perchè  
(già  
40) in Milano, l'8/5/78, in concorso con MASALA Sebastiano e, pertanto, con  
l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando  
tutti all'ideazione e decisione dell'azione, il Battisti, il Lavazza e il  
Silvi operando anche materialmente, cagionavano a Fava Diego, medico diri-  
gente la sezione Ticinese dell'INAM addetto alle visite fiscali, contro il  
quale il Battisti e il Silvi esplodevano tre colpi di pistola che lo attin-  
gevano agli arti inferiori, lesioni personali dalle quali derivava una ma-  
lattia guarita in gg.60, con incapacità di attendere alle ordinarie occupa-  
zioni per complessivi gg. 90;

40) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 al. e cpv., 61 n.2 C.P.; 21  
(già  
41) L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di parte-  
cipazione di cui al capo che precede, con più azioni esecutive di un mede-  
simo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello  
Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissio-  
ne di attentati, nonchè illegalmente portato in luogo pubblico le armi uti-  
lizzate nell'azione contro il Dr. Diego Fava, in numero di tre, fra le qua-  
li una pistola semiautomatica Beretta cal. 7,65 portante applicato un si-  
lenziatore di fattura artigianale. 21  
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo porto illegale delle armi  
suddette.

In Milano, l'8/5/78 e in epoc a immediatamente antecedente a detta data.

41) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624, 625 nn.2,5,7 C.P. perchè  
(già in Milano, in data antecedente e prossima al giorno 8/5/78, nelle forme di  
42) partecipazione di cui al capo 39) e al fine di realizzare il ferimento ivi  
meglio descritto, per profitto si impossessavano, servendosi di un mezzo  
fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'avviamento  
del motore, di un'autovettura Simca 1000 tg. NO ma non meglio individuata,  
sottraendola al proprietario della stessa, rimasto sconosciuto, che l'ave-  
va parcheggiata in strada esposta per necessità e consuetudine alla pubbli-  
ca fede.

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - LAVAZZA Claudio -  
MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro - SILVI Roberto

42) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 272, 303 in relazione agli  
(già artt.302, 270, 284 e 286 C.P. pr avere, in concorso con MASALA Sebastiano  
43) e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque,  
decidendo insieme l'azione di propaganda e concordando il testo del docu-  
mento, poi materialmente redatto dal Bergamin, con più azioni esecutive di  
un medesimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commettere i reati  
di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione ar-  
mata contro i poteri dello Stato, di guerra civile e, comunque, per avere  
fatto l'apologia di tali reati, nonché per averefatto propaganda nel terri-  
torio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economi-  
ci e sociali dello Stato medesimo mediante l'ideazione, la redazione e la  
diffusione di un documento dal titolo "CONTRO I MEDICI SBIRRI DI STATO" ri-  
vendicante, con la sigla P.A.C. - Proletari Armati per il Comunismo - i fe-  
rimenti di Rossanigo Giorgio, medico presso il carcere di Novara, e di Fa-  
va Diego, medico dirigente la sezione Ticinese dell'INAM addetto alle visi-  
te fiscali, avvenuti rispettivamente in Novara e milano il 6 e l'8/5/1982.  
Diffusione avvenuta abbandonando in luoghi pubblici cittadini copie ciclo-  
stilate del documento medesimo, preavvisando del fatto la redazione di or-  
gani di informazione.

In Milano, nel maggio 1978.

22

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - LAVAZZA Claudio -  
MASALA Marco - MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro

43) del delitto p.e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° comma, n.1, tutte le ipotesi  
(già  
44) C.P. perchè in Verona, il 27/5/78 in concorso con MASALA Sebastiano, il Ber  
gamin, il cavallina, il Lavazza e la Migliorati prendendo parte all'ideazio  
ne e alla decisione dell'azione, il Cavallina mettendo altresì a disposizio  
ne la propria abitazione per la sua realizzazione, gli altri operando anche  
materialmente, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia com  
messa con armi ad opera di più persone riunite, alcune delle quali con il  
volto travisato, nei confronti del personale e dei clienti presenti all'in  
terno dell'esercizio, si impossessavano della somma di f.3.210.000= in con  
tanti che sottraevano dalle casse del supermercato "MION", di proprietà dei  
F.lli Alessandro e Walter Mion, sito in via Barbarani n.8;

44) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 al. e cpv. 61 n.2 C.P.; 21 L.  
(già  
45) 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa  
zione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero  
delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo  
disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato  
e illegalmente portato in luogo pubblico le pistole, in numero di quattro,  
nonchè il fucile a canne mozze impiegati per la consumazione della rapina  
sopra meglio descritta. 23

Con l'aggravanteteleologica in relazione al solo reato di porto illegale del  
le armi.

In Verona, il 27 maggio 1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta  
data.

45) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in  
(già  
46) Verona, il 27/5/78, in concorso con MASALA Sebastiano, agendo materialmente  
i soli Masala Sebastiano e Mutti, al fine di trarne profitto e, in partico-  
lare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, servendosi di un mezz  
zo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accnsio-  
ne del motore, si impossessavano dell'autovettura Simca 1000 tg.VR-290220  
sottraendola al proprietario, Agnilleri Sante, che l'aveva parcheggiata in  
strada, esposta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede.  
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

46) BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - FIORINA Franco -  
(già  
47) LAVAZZA Claudio - MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro - SPINA Marisa

) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575,577 n.3, 61 n.10 C.P. per a-  
vere in Udine, il 6/6/1978, in concorso con MASALA Sebastiano e, pertanto,  
con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, il Bergamin,  
il cavallina e il Masala partecipando all'ideazione, decisione e rivendica-  
zione dell'azione, il Fiorina fornendo l'arma impiegata nell'esecuzione del-  
l'omicidio, la Spina prendendo parte ad una riunione operativa immediatamente  
precedente l'azione nonchè accompagnando il nucleo operativo a Udine per  
ricevere in consegna le armi utilizzate nell'azione medesima e riportarle  
a Milano, gli altri operando anche concretamente, cagionato volontariamente  
la morte del M.llo degli agenti di Custodia Santoro Antonio, contro il qua  
le il battisti, mentre la Migliorati, il Mutti e il Lavazza svolgevano compi  
ti di appoggio e copertura, esplose alcuni colpi di pistola, in numero non  
inferiore a tre, attingendolo al tronco e al capo.

Con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto contro un pubblico  
ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni e per avere agito con  
premeditazione e, in particolare, dopo averne studiato le abitudini, tenden-  
dogli un agguato mentre si portava dalla propria abitazione al carcere di  
Udine ove prestava servizio;

24



47) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.18/4/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di attentati nonchè illegalmente portato in luogopubblico le armi da sparo, comprese quelle di copertura di eventuale utilizzo, usate in concreto per commettere l'omicidio sopra meglio descritto.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette, tra le quali un revolver cal.10,40 marca Glisenti, due pistole semiautomatiche cal.7,65 e un revolver cal.22.

In Udine e in altre località del Friuli, Veneto, Lombardia e Piemonte il 6/6/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

48) delitto p.e p. dagli artt.81 cpv., 61 n.2, 110, 624,625 nn.2,5,7, C.P. perchè in Udine, il 5/6/78, nelle forme di partecipazione già note, agendo materialmente i soli Battisti e Mutti, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare l'omicidio sopra meglio descritto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura Simca 1301 tg.UD-230207 e di una autovettura Simca 1000 tg. UD-197164 sottraendole ai rispettivi proprietari, Morano Sebastiano e Baldracchini Carlo che le avevano parcheggiate in strada, esposte così per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

25

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - LAVAZZA Claudio -  
MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro

- 49) Del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 272,303 in relazione agli artt.  
(già 50) 302,270,284 e 286 C.P. per avere, in concorso con MASALA Sebastiano e, per  
tanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, deci-  
dendo insieme l'azione di propaganda e concordato il testo del documento,  
poi materialmente redatto dal Bergamin, con più azioni esecutive di un me-  
desimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commettere i reati di  
associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata  
contro i poteri dello Stato, di guerra civile e, comunque, per avere fatto  
l'apologia di tali reati, nonché per avere fatto propaganda nel territorio  
dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e so-  
ciali dello Stato medesimo mediante l'ideazione, la redazione e la diffu-  
sione di un documento dal titolo "Contro i lager dello Stato" rivendicante,  
con la sigla "P.A.C. -PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO l'omicidio del  
M.llo degli Agenti di Custodia di Udine Santoro Antonio avvenuto il 6/6/78.  
Diffusione avvenuta abbandonando in luoghi pubblici cittadini copie ciclo-  
stilate del documento medesimo.  
In Milano, nel giugno del 1978.

26

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - MUTTI Pietro

- 50) Del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.  
(già 51) 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con MASALA  
Sebastiano e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a  
cinque, il Cavallina prendendo parte all'ideazione, decisione e preparazione  
dell'azione, gli altri operando anche materialmente, con più azioni esecuti-  
ve di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordina-  
mento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da  
sparo, costituite da n.4 pistole ed un fucile, che avrebbero dovuto essere  
impiegate nella consumazione di una progettata rapina in danno dell'Ufficio  
Postale succ.le n.4 di via Salgari, rapina non portata a compimento per di-  
sguidi nella fase operativa.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.

In Verona, indata imprecisata successiva e prossima al 27/5/1978 e in epoca immediatamente antecedente.

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - LAVAZZA Claudio -  
MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro

51) del delitto p.e p. dagli artt.110,628 1° e 3° comma, n.1, tutte le ipotesi  
(già 52) C.P. perchè in Baranzate di Bollate, il 20/6/78, in concorso con MASALA Sebastiano, partecipando tutti alla decisione dell'azione, il Battisti, il Masala Sebastiano e il Mutti operando anche in concreto, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi ad opera di puù persone riunite, alcune delle quali con il volto travisato, si impossessavano di una carabina marca Jager cal.7,65 matr. n.20155, che sottraevano alla guardia giurata Catania Salvatore asportandogliela dall'autovettura con la quale era appena giunto in luogo mentre si accingeva ad iniziare il suo servizio di vigilanza davanti all'agenzia n.78 della Banca Popolare di Milano;

52) , del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21  
(già 53) L.18.4.75 n.110; 12 e 14 L.18.4.74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con piu azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi corte da sparo, in numero di tre, tra le quali una pistola marca Glisenti cal.10,20, impiegate per la consumazione della rapina sopra meglio descritta, nonchè immediatamente dopo, la carabina che ne rappresentava il provento.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi corte da sparo.

In Baranzate di Bollate e Milano, il 20/6/1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data;

27

53) delitto p.e.p. dagli artt.110, 61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in Arese  
(già  
54) il 19/6/78, nelle forme di partecipazione già note, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano dell'autovettura Simca 1000 rg. MI-P82721 che sottraevano al proprietario Giacomini Sandro che l'aveva parcheggiata nel piazzale antistante lo stabilimento dell'Alfa Romeo, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

MUTTI PIETRO - SCOGLIO ANTONIO

54) del delitto p.e.p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.  
(già  
55) 18/4/75 n.110; 10 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con CAVALLONI Valerio, MASALA Sebastiano - PREMOLI Marina e con NICOSIA Salvatore e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone superiore a cinque, la Premoli prendendo parte (con il Nicosia) all'ideazione, alla decisione e alla preparazione dell'azione, gli altri operando anche materialmente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi corte da sparo, comuni e da guerra, in numero di 4, tra le quali una pistola marca Mauser cal.7.63 e un'Astra cal.7.65, utilizzate nel corso del fallito attentato incendiario in danno delle autovetture parcheggiate all'interno del deposito di via Grosotto n.9 della filiale Alfa Romeo di Milano, danneggiamento tentato in data 30/6/78 e non portato a realizzazione per l'intervento del personale di custodia e sorveglianza.  
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.  
In Milano, il 30/6/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

28

56) delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma, n.1, tutte le ipotesi C.P.  
 (già 56) perchè in Verona, il 22/7/78, in concorso con MASALA Sebastiano, la Migliorati partecipando alla decisione e alla preparazione dell'azione e mettendo, altresì, a disposizione la propria abitazione di Malcesine per la sua realizzazione, gli altri agendo materialmente, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, una delle quali anche con il volto travisato, nei confronti del personale e dei clienti presenti all'interno dell'esercizio, si impossessavano della somma di f.4.983.800= in contanti e in assegni che sottraevano dalle casse del supermercato "Rossetto", sito in via Rosselli n.7, nonché della somma di f.30.000= che asportavano ad Arpaia Armando, cliente del negozio, mentre lo stesso si accingeva a pagare la merce acquistata;

56) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 al. e cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L.  
 (già 57) 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/4/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, costituite oltre che da tre pistole, da una mitraglietta marca Jager cal.7.65 e da un fucile automatico cal.12, impiegate per realizzare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.

In Verona, il 22/7/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data;

57) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624, 625 nn.2,5,7 C.P. perchè  
 (già 58) in Verona, il 22/7/78, nelle forme di partecipazione già note, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore,

29

si impossessavano dell'autovettura Simca 1000 tg.VR-219451 che sottraevano al proprietario Tosato Massimo che l'aveva parcheggiata in strada, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - LAVAZZA CLAUDIO -  
MASALA MARCO - MIGLIORATI ENRICA - MUTTI PIETRO

58) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1, 628, 1° e 3° co., n.1, tutte le  
(già  
59) ipotesi, C.P. perchè in Verona, il 7/8/78, in concorso con MASALA Sebastia-  
no, partecipando tutti alla decisione dell'azione o alla sua preparazione, il  
Battisti, il Bergamin, il Lavazza e il Masala Marco operando anche materia-  
mente per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con  
armi ad opera di più persone riunite, alcune delle quali con il volto travi-  
sato, nei confronti degli impiegati e degli utenti in attesa agli sportelli,  
si impossessavano di denaro contante e di freancobolli per un importo com-  
plessivo di f.6.991.075= sottraendo il tutto dalle casse e dai banconi del-  
l'Ufficio Postale succ.le n.7 di piazza del Baccarale ove avevano fatto ir-  
ruzione;

58) del delitto p;e p; dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.  
(già  
60) 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa-  
zione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero  
delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo  
disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato  
e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo utilizzate  
per la consumazione della rapina sopra meglio descritta.  
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale  
delle armi.

In Verona, il 7/8/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data;

30

60) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in  
(già  
61) Verona, il 7/8/78 o in epoca immediatamente antecedente a detta data, nelle forme di partecipazione già note, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano della autovettura Fiat 124 tg. VR-328907 che sottraevano al proprietario Scarrotti Guglielmo che l'aveva parcheggiata in strada, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - CAVATTONI FRANCESCA - MUTTI PIETRO.

61) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.10, 582,583 1° comma, nn.2  
(già  
62) e 3, 585 C.P. perchè in Verona, il 24/10/78, in concorso con BARBETTA Maria Cecilia, TIRELLI Massimo e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando tutti, ad eccezione del Mutti alla ideazione, decisione e preparazione dell'azione, lo stesso Mutti, il Battisti e il Tirelli operando anche materialmente, cagionavano a Nigro Arturo, agente di custodia presso la Casa Circondariale di Verona, contro il quale il Mutti esplodeva alcuni colpi di pistola, in numero non inferiore a tre e dei quali due lo attingevano agli arti inferiori, lesioni personali dalle quali derivava una malattia guarita in mesi 3, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per mesi cinque, nonché l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione.

Con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni;

31

62) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.  
(già 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.18.10.74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa-  
63) zione di cui al capo che precede, con più azioni esecutive di un medesimo  
disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Sta-  
to e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di  
attentati, nonchè illegalmente portato in luogo pubblico le armi, in numero  
di tre, fra le quali una pistola Beretta cal.7,65 portante applicato un si-  
lenziatore di fattura artigianale, utilizzate nell'azione contro l'agente  
di custodia Nigro Arturo.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale  
delle armi suddette.

In Verona, il 24/10/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

63) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624,625 nn.5 e 7 C.P. perchè in  
(già Pontevico Darzene (PD) il 19/10/78, nelle forme di partecipazione già note,  
64) al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare il ferimento  
sopra meglio descritto, si impossessavano dell'autovettura Fiat 127 tg.PD-  
324218 che sottraevano al proprietario Pilli Bruno che l'aveva parcheggia-  
ta in strada con le portiere aperte e le chiavi inserite nel quadro, espo-  
sta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Con l'ultriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

32



BATTISTI CESARE - BERGANIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - CAVATTONI FRANCESCA -  
LAVAZZO Claudio - MUTI PIETRO

64) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.2, 272, 303 in relazione agli artt.  
(già 302, 270, 284 e 286 C.P. per avere, in concorso con <sup>Barbetta Maria Cecilia</sup> MASALA Sebastiano, TIRELLI  
65) Massimo e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a  
cinque, decidendo insieme o aderendo alla decisione dell'azione di propagan-  
da concordando o approvando il testo del documento, con più azioni esecutive  
di un medesimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commettere i rea-  
ti di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione ar-  
mata contro i poteri dello Stato, di guerra civile e, comunque, per avere  
fatto l'apologia di tali reati, nonché per avere fatto propaganda nel terri-  
torio dello Stato per il sovvertimento degli ordinamenti economici e socia-  
li dello Stato medesimo mediante l'ideazione, la redazione e la diffusione  
di un documento dal titolo "Un serio avvertimento al tessuto carcerario di  
Verona" rivendicante, con la sigla "P.A.C.-Proletari Armati per il Comunismo"  
il ferimento dell'agente di custodia Nigro Arturo in servizio presso la Casa  
Circondariale di Verona, avvenuto in quest'ultima città il 24/10/78 -Diffu-  
sione avvenuta abbandonando in luogo pubblico cittadino copie ciclostilate del  
documento medesimo.

In Padova e Verona nell'ottobre-novembre 1978.

65) del delitto p.e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° comma, n.1, prima e terza ipotesi C.P. perchè in Castelgomberto il 10/11/78, in concorso con MASALA Sebastiano, PREMOLI Marina, partecipando tutti alla decisione dell'azione, il Battisti, il Bergamin, la Filippi, il Giacomini, il Masala Marco e il Mutti operando anche materialmente, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi, ad opera di più persone riunite, nei confronti degli impiegati e dei clienti della locale filiale della Banca Popolare di Valdagno, si impossessavano della somma in contanti di f. 8.100.000= che sottraevano dalle casse del predetto Istituto bancario ove avevano fatto irruzione;

34

66) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110, 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede, e pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi <sup>comuni</sup> da sparo (N.6 pistole di vario tipo, calibro e marca; un fucile a canne mozze e un fucile automatico cal.12) utilizzate per la consumazione della rapina sopra meglio descritta o da utilizzarsi per il compimento di un' altra rapina "in contemporanea" in danno della agenzia del luogo della Banca Cattolica del Veneto non portata a compimento per impreviste difficoltà operative. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale di armi.

In Castelgomberto, Vicenza e Padova il 10/11/1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

67) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv., 624,625 nn.2,5,7 C.P.  
(già 71) perchè in Padova e Vercelli e relative provincie, in epoca antecedente e prossima il 10/11/78, al fine di trarne profitto e, in particolare per realizzare le rapine di cui ai capi che precedono, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle forme di partecipazione già note, usando, in alcuni casi, violenza sulle cose servendosi di un mezzo fraudolento per provocare l'accensione del motore e accedere all'interno dei veicoli, si impossessavano di n.4 autovetture, fra le quali n.2 Fiat 127 di colore bianco tg.CH-117040 e VI 356422, quest'ultima di proprietà di PRIANTE Lino, sottraendole ai rispettivi proprietari che le avevano parcheggiate in strada, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede.  
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

68) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 610 1° e 2° comma C.P.  
(già 72) perchè in Castelgomberto, il 10/11/78, nelle forme di partecipazione già note e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, al fine di assicurare a se stessi l'impunità dei reati sopra meglio descritti, agendo materialmente il solo Battisti che esplodeva, nella fase del defilamento a bordo di una delle due autovetture sulle quali avevano preso posto i componenti il nucleo operativo, alcuni colpi di pistola contro i pneumatici del veicolo antagonista sul quale viaggiavano persone che ritenevano li inseguissero e dal quale si erano fatti in un primo tempo superare per poi riaffiancarlo successivamente; costringevano con la violenza e la minaccia i fratelli FANTON Renzo e Giuseppe, che a bordo dell'autovettura Alfa Sus tg.VI-356422 seguivano la loro direzione di marcia, ad arrestarsi senza poter proseguire per l'afflosciamento del pneumatico della ruota posteriore destra.

35

- 69) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 29 L.18/  
(già 4/75 n.110; 9,12 e 13 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con MASALA  
73) Sebastiano, PREMOLI Marina e, pertanto, con l'aggravante del numero delle  
persone , pari a cinque, partecipando tutti all'ideazione e alla decisio-  
ne dell'attentato, il Mutti e la Premoli agendo anche materialmente, dete-  
nuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in peri-  
colo la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati  
e illegalmente portato in luogo pubblico l'ordigno esplosivo impiegato  
per compiere l'attentato in danno della drogheria di via Crescenzago n.13  
gestita da RIVA Emilio, nonché per avere fabbricato e fatto esplodere lo  
ordigno suddetto al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico  
disordine. Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di  
fabbricazione, portato ad esplosione dell'ordigno in questione. 36  
In Milano, il 20/11/1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

BATTISTI CESARE - CAVALLINA ARRIGO

- 70) del delitto p.e p. dagli artt.110,424 C.P. perchè in Zevio, il 6/12/78, in  
(già concorso con BARBETTA Maria Cecilia, TIRELLI Massimo, partecipando tutti al  
74) la decisione dell'azione e alla sua partecipazione, il Cavallina e il Ti-  
relli agendo anche materialmente, al solo scopo di danneggiare la cosa al-  
trui, collocando un ordigno incendiario sotto il furgone Ford Bedfors tg.  
VR-490220 di proprietà di VENTURI Guglielmo, appiccavano il fuoco al detto  
veicolo, distruggendolo pressochè completamente con parte del materiale che  
vi era custodito a bordo.

- 71) del delitto p. e p. dagli artt.110,61 n.2, 81 cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n.  
(già 110; 9 e 12 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione  
75) di cui al capo che precede, con più azioni esecutive di un medesimo dise-  
gno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato  
e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commis

zione di attentati e illegalmente portato in luogo pubblico l'ordigno incendiario impiegato per realizzare l'attentato sopra meglio descritto, nonchè per avere fabbricato l'ordigno medesimo.

Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di porto illegale e di fabbricazione dell'ordigno predetto.

In Zevio e Verona, il 6/12/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - FILIPPI PAOLA - GIACOMINI DIEGO - LAVAZZA CLAUDIO - MUTTI PIETRO

72) del delitto p.e p. dagli artt.110,628 1° e3° comma, n.1, prima e terza ipotesi, e 2 C.P., perchè in Vicenza, il 14/12/1978, in concorso con MASALA Sebastiano, PREMOLI Marina, partecipando tutti alla decisione dell'azione, il Battisti, la Filippi, il Giacomini e il Mutti operando anche materialmente, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona e minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, si impossessavano di vari capi di abbigliamento per uomo in pelle e interno di pelliccia e in stoffa di lana per un valore commerciale di circa 17 milioni di lire, sottraendoli a CARLI Mariano titolare del negozio di abbigliamento maschile sito in C.so Fogazzaro n.36 ove avevano fatto irruzione. Con l'ulteriore aggravante dell'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il CARLI in stato di incapacità di agire rinchiudendolo nel gabinetto di decenza dopo avergli legato mani e piedi con del filo di ferro ed averlo imbavagliato con nastro isolante.

37

73) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al e cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n/497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e quindi, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo,

In numero di 4 pistole e un fucile a canne mozze, impiegate per consumare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.

In Vicenza e Padova il 14/12/1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

74) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv., 624,625 n.2,5,7 C.P. (già 78) perchè in Padova, il 13/12/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data nelle forme di partecipazione già note, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, usando violenza sulle cose e facendo impiego di un mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura Renault 18 non meglio individuata nonché di un furgone FIAT 50 tg. PD-326022 di proprietà della ditta F.lli POLATO che sottraevano, rispettivamente, a persona rimasta sconosciuta e a MIGLIORINI Giovanni che avevano parcheggiato i veicoli in strada, esposti così per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - GIACOMINI DIEGO -  
LAVAZZA CLAUDIO - MUTTI PIETRO

75) del delitto p. e p. dagli artt.110,628 1° e 3° comma, n.1, prima e terza (già 79) ipotesi, e numero 2 C.P. perchè in Verona, il 15/12/1978, in concorso con MASALA SEBASTIANO, PREMOLI Marina, partecipando tutti alla decisione e all'azione il Battisti, il Giacomini, il Masala Sebastiano e il Mutti operando anche materialmente, mediante violenza alla persona e minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, si impossessavano della pistola Beretta cal.9 matricola 27360 con relativa fondina, n.2 uniformi, delle quali una completa di cappotto e berretto, nonché della tessera di riconoscimento che sottraevano all'appuntato di P.S. DI PASQUALE Antonio, in forza

38

presso il posto di polizia ferroviaria della stazione di Verona Porta Vescovo ove avevano fatto irruzione nel locale adibito a corpo di guardia.

La violenza essendosi, tra l'altro estrinsecata nel porre il DI PASQUALE in stato di incapacità di agire legandogli dietro la schiena le mani con del filo elettrico.

76) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al.cpv.C.P., 21 (già 80) L.110/75 - 12 e 14 L.497/74 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, costituite da 4 pistole ed un fucile a canne mozze, impiegate per la consumazione della rapina sopra meglio descritta, nonché immediatamente dopo la sua commissione, la pistola Beretta cal.9 mod.51 che rappresentava il provento. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato del porto delle armi impiegate nella realizzazione della rapina.

In Verona, il 15/12/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

77) del delitto p.e p. dagli artt.110,81 cpv., 61 n.2,624,625 nn.2,5,7 C. (già 81) P. perchè in Verona, in epoca antecedente e prossima al 15/12/78, in concorso con MASALA Sebastiano,PRENOLI Marina, agendo materialmente i soli Battisti e Nutti, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'auto-vettura SIMCA 1300 e di un'altra autovettura non meglio individuata sottraendole ai rispettivi proprietari, rimasti sconosciuti, che le avevano parcheggiate in strada, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

39

78) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 620 1° e 3° comma nn.1, prima  
(già e terza ipotesi, e 2 C.P. perchè in Milano, il 21/12/78 in concorso con  
85) MASALA Sebastiano, PREMOLI Marina, SCROFFERNECHER Giorgio e con altra per-  
sona non identificata, partecipando tutti all'ideazione o decisione dell'a-  
zione, il Battisti e il Giacomini operando anche materialmente con altre  
persone non potute individuare, al fine di procurarsi un ingiusto profitto,  
e in particolare, per assicurarsi la disponibilità di autovetture con le  
quali consumare il sequestro di persona a scopo di estorsione di cui ai ca-  
pi che precedono mediante violenza alla persona e minaccia commessa con ar-  
mi ad opera di più persone riunite, si impossessavano delle seguenti auto-  
vetture: Fiat 127 tg. NO-431661 di SALA Ornisto; Fiat 127 tg.MI-X81288, di  
proprietà di BENVENUTI Vinicio; Fiat 132 tg.MI-87638D di proprietà della  
S.p.a. COGETRA; Lancia Beta Berlina tg.MI-T13066, di proprietà di POZZOBON  
Lino asportandole dall'autorimessa di via Budua n.4 ove le vetture si trova-  
vano ricoverate, accedendo al locale con le chiavi prelevate a Zorec Stani-  
slao, che le custodiva, mentre camminava in strada. La violenza essendosi,  
in particolare, nel porre il predetto Zorec in stato di incapacità di agire,  
rinchiudendolo nell'ufficio del garage dopo avergli legato le mani dietro  
la schiena.

79) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al cpv C.P.; 21 L.18/  
(già 4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazio-  
86) ne di cui al capo che precede, e pertanto, con l'aggravante del numero del-  
le persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo di-  
segno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e  
illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo impiegate  
per realizzare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante telecolo-  
gica in relazione al solo reato di porto illegale di armi.  
In Milano, il 21/12/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

40



80) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 56,630, 1° comma C.P. perchè in  
(già  
87) Borgosesia, il 22/12/78, in concorso con MASALA Sebastiano, PREMOLI Marina,  
SCROFFERNECHER Giorgio e con altra persona non identificata e pertanto, con  
l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando tut-  
ti all'ideazione, alla decisione e preparazione dell'azione, il Cavallina e  
il Giacomini operando anche materialmente con il Battisti, il Bergamin, il  
Lavazza ed il Masala Sebastiano cui erano stati demandati altri compiti ope-  
rativi, allo scopo di conseguire dal marito, direttore della locale filiale  
della Banca Popolare di Novara con uffici nel medesimo immobile ove il sog-  
getto passivo del reato aveva la sua abitazione, un ingiusto profitto come  
prezzo della sua liberazione, dopo essere riusciti, con l'inganno e, in par-  
ticolare, con la scusa di dover consegnare un pacco natalizio, ad accedere  
al ballatoio dell'edificio insistendo per depositare il pacco all'interno  
dell'abitazione della donna verso il quale la sospingevano e, quindi, alla  
sua reazione verbale, tappandole la bocca con le mani, compivano atti ido-  
nei diretti in modo non equivoco a sequestrare BAGGIANI Sandra, non riuscen-  
do nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (reazione della  
vittima e del suo cane). LH

81) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 610, 1° e 2° comma C.  
(già  
88) P. perchè in Borgosesia il 22/12/78, nelle forme di partecipazione di cui  
al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone,  
superiore a cinque, agendo materialmente uno solo dei prevenuti che si po-  
neva al centro della carreggiata spianandogli contro una pistola invitando-  
lo, contemporaneamente a scendere dal posto di guida, durante la fuga dopo  
il fallito tentativo di sequestro di persona sopra meglio descritto, al fi-  
ne di assicurarsene l'impunità avendo, tra l'altro, smarrito le chiavi del  
veicolo rapinato con il quale erano giunti in luogo, costringevano con la  
minaccia BUONFRATE Giuseppe, che alla guida della sua autovettura Renault 5  
targata VC 236725 stava transitando nei pressi della locale filiale della  
Banca Popolare di Novara, ad arrestare la marcia della propria vettura e a  
scendere dalla stessa.

82) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 628 1° e 3° comma, prima ipotesi  
(già  
89) C.P. perchè, nelle circostanze di tempo, luogo e occasione e nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e, in particolare per assicurarsi l'impunità del fallito sequestro di persona sopra meglio descritto, mediante minaccia commessa con armi, si impossessavano dell'autovettura Renault 5 tg.VC-236725, e di quanto a bordo con la stessa custodito, sottraendola al proprietario BUONFRATE Giuseppe allontanandosi dalla stessa dopo esserci saliti a bordo in tre persone.

83) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 81 al e cpv C.P.; 21 L.  
(già  
90) 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497, per avere nelle forme di partecipazione già note e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, comprese le armi lunghe di copertura di eventuale utilizzo, impiegate per commettere i reati di cui ai capi che precedono. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi medesime.

In Borgosesia, il 22/12/1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - LAVAZZA CLAUDIO -

84) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 81 al cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n.  
(già  
91) 110, 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con MASALA Sebastiano, MUTTI Pietro, PREMOLI Marina, realizzando il reato in gruppi di persone tra quelle sopra indicate, in alcune occasioni in numero pari o superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico armi comuni da sparo, tra le quali una pistola semiautomatica cal.22 ed un fucile sovrapposto cal.12 nonché le pistole di cui ai capi 2 e 3 della rubrica, che venivano impiegate per compiere, in una decina di occasioni, esercitazioni a tiro in una zona boschiva posta nei pressi di Cerro

L2

Maggiore (MI).

In Milano e nei pressi di Cerro Maggiore in date non esattamente individuate nel corso dell'anno 1978 e in epoca immediatamente antecedente rispetto alle medesime.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - LAVAZZA CLAUDIO -  
MASALA MARCO - MUTTI PIETRO

85) del delitto p. e p. dagli artt.110, 628, 1° e 3° comma, n.1 prima e terza  
(già  
92) ipotesi C.P. perchè in Verona il 6/1/79, in concorso con MASALA Sebastiano,  
MEMEO Giuseppe, PREMOLI Marina, il Memeo fornendo il mitra MP 40 utilizzato  
nella rapina, gli altri partecipavano tutti alla decisione dell'azione e al  
la sua ideazione e preparazione, sia pure in tempi diversi, il Battisti, il  
Masala Marco, il Masala Sebastiano e il Mutti operando anche materialmente,  
per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi  
nei confronti degli impiegati e degli utenti che attendevano agli sportelli  
ad opera di più persone riunite si impossessavano di denaro contante, bi-  
glietti e cartoline postali per un valore complessivo di lire 7.661.715=,  
sottraendo il tutto dalle casse e dai banconi dell'ufficio Postale succ.le  
n.4 di via Sangalli, ove avevano precedentemente fatto irruzione;

86) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.  
(già  
93) 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa-  
zione di cui al capo che precede e, petanto con l'aggravante del numero del-  
le persone, superiore a cinque, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamen-  
to dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo,  
comuni e da guerra, tra le quali un mitra MP 40 e una pistola Beretta cal.9  
mod.51 oltre ad altre tre pistole, utilizzate per realizzare la rapina so-  
pra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo  
reato di porto illegale delle armi suddette.

In Verona e Milano, il 6/1/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta  
data.

43

87) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.2, 624,625 n.1 e 7 C.P. perche  
(già  
94) in Verona, il 5/1/79, in concorso con MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe,  
PREMOLI Marina, agendo materialmente i soli Battisti e Masala Sebastia-  
no, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapi-  
na sopra meglio descritta, si impossessavano dell'autovettura Renault R6  
targata VR-270081 sottraendola al proprietario GIAVONI Giampaolo che l'a-  
veva parcheggiata temporaneamente con le portiere aperte e le chiavi in-  
scritte nel cofano in strada, esposta così per necessità e consuetudine  
alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del numero delle perso-  
ne concorse nel reato.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - LAVAZZA CLAUDIO - MUTTI PIETRO  
88) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 420 C.P. perchè in Milano, nel  
(già  
95) la notte fra l'11 e il 12/1/1979, in concorso con MASALA Sebastiano, .

PREMOLI Marina e, pertanto, con l'aggravante del numero delle  
persone, superiore a cinque, partecipando tutti all'ideazione e alla deci-  
sione dell'azione, il Battisti, il Lavazza e il Masala operando anche ma-  
terialmente con il collocare all'interno delle strutture del padiglione de-  
stinato a sezione giudiziaria per la degenza dei detenuti dell'ospedale  
Prv.le "L.Sacco" di via G.B.Grassi n.74 tre ordigni esplosivi e con il  
provocarne l'esplosione, compivano un fatto diretto a danneggiare o di-  
struggere un impianto di pubblica utilità.

89) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 81 al. e cpv., 61 n.2 C.P.; 21  
(già  
96) e 29 L.18/4/75 n.110; 9,12,13 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle for-  
me di partecipazione di cui al capo che precede, con più azioni esecutive  
di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordina-  
mento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettivi-  
tà mediante la commissione di attentati e illegalmente portato in luogo  
pubblico numero tre pistole di tipo, marca e calibro non meglio precisate  
e gli ordigni esplosivi impiegati per la realizzazione dell'attentato so-  
pra meglio descritto, nonché per avere fabbricato i detti ordigni e per  
averli fatti esplodere al fine di incutere pubblico timore e suscitare  
pubblico disordine. Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli

delitti di fabbricazione, porto ed esplosione degli ordigni e di quelle delle armi.

In Milano, nella notte fra l'11 e il 12/1/1979 e in epoca immediatamente antecedente.

- 90) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in (già  
97) Milano, l'11/1/79 o in data immediatamente antecedente, nelle forme di partecipazione di cui al capo 1<sup>o</sup>) e al fine di commettere l'attentato ivi meglio descritto, per profitto, servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e per provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un furgone Fiat 850 non meglio individuato che sottraevano al proprietario, rimasto sconosciuto, che lo aveva lasciato parcheggiato sulla pubblica via, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - LAVAZZA CLAUDIO -  
MASALA MARCO - MUTTI PIETRO

45

- 91) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 628, 1° e 3° comma, nn.1, prima (già  
98) e terza ipotesi, e 2 C.P. perchè in Milano, il 22/1/79, per procurarsi un ingiusto profitto e, in particolare, al fine di assicurarsi la disponibilità di autovetture con le quali realizzare la progettata rapina in danno dell'armeria "Tuttosport" di Bergamo, in concorso con BITTI Sisinnio, GRIMALDI Gabriele, Masala Sebastiano, MEMEO Giuseppe, PREMOLI Marina, partecipando tutti alla decisione dell'azione, il Battisti, il Grimaldi, il Meo, il Mutti e la Premoli operando anche materialmente, mediante violenza alla persona e minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, nell'impossibilità di appropriarsi delle chiavi delle vetture custodite in luogo in quanto chiuse all'interno di un armadio, si impossessavano di una pariglia di chiavi appartenenti all'autovettura Opel Ascona 1200 tg. MI-31493D di proprietà di CHIODARI (Luigi, nonché della somma in contanti di f. 91.000= circa, asportando il tutto dall'ufficio della "Autorimessa del Sole", sita in via Serlio n.7, ove erano penetrati.

Con l'ulteriore aggravante rappresentata dall'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il guardiano del garage, FANTACCI Valente, in stato di incapacità di agire, immobilizzandolo dopo averlo legato con una corda.

92) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. cpv. C.P.; 21  
(già  
99) L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, in numero di cinque, di cui gli autori materiali della rapina sopra meglio descritta erano in possesso all'atto della sua consumazione.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette. LUC

In Milano, il 22/1/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

93) del delitto p.e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° comma, nn.1, prima e terza  
(già  
100) ipotesi, e 2 C.P.; 4, 2° co. L. 8/8/77 n.533 perchè in Bergamo, il 24/1/  
79, in concorso con BITTI Sisinfio, GRIMALDI Gabriele, MASALA Sebastiano,  
MEMEO Giuseppe, PREMOLI Marina, partecipando tutti alla decisione dell'a-  
zione, il Bitti, il grimaldi, il Masala Marco, il Memeo ed il Mutti ope-  
rando anche in concreto, per procurarsi un ingiusto profitto, dopo avere  
fatto irruzione all'interno dei locali dell'armeria "Tuttosport" gestita  
da LIOSI Alfredo, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più per-  
sone riunite e con violenza alla persona, si impossessavano di n.46 armi  
comuni  
corte (da sparo, fra pistole e revolvers, di varie marche, tipo e calibro;  
di n.15 armi lunghe <sup>comuni</sup> da sparo, tra fucili da caccia, carabine e fucili di  
precisione di varie marche, tipo e calibro, nonchè di n.6857 cartucce di  
vario calibro e tipo, sottraendo il tutto dalle vetrine e dai locali del-  
l'armeria suddetta. Con le ulteriori aggravanti rappresentate dall'esse-  
re, la condotta criminosa, caduta su armi e munizioni custodite in un'ar-  
meria e dall'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il titolare del  
l'armeria stessa e le altre persone presenti in luogo, PRESTINI Giulio e  
MACCANI Olivio, in stato di incapacità di agire, facendoli stendere a ter-  
ra e, quindi legandoli e imbavagliandoli con nastro adesivo.

94) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P. ;  
(già  
101) 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di  
partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante  
del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di  
un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamen-  
to dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi, comuni e  
da guerra (tra le quali un mitra Schmeisser MP40 e n.2 pistole marca Be-  
retta, di cui una munita di silenziatore, cal.7, impiegate per commettere  
la rapina sopra meglio descritta nonchè, dopo la sua consumazione, le ar-  
mi che ne rappresentavano il provento. Con l'aggravante teleologica in  
relazione al solo reato di porto illegale delle armi impiegate nella

rapina.

In Bergamo e Milano il 24/1/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

95) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 628, 1° e 3° comma, n.1, terza (già 102) ipotesi C.P. perchè in Milano, il 22/1/79, in concorso con BITTI Sisinnio, GRIMALDI Gabriele, MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe, PRENOLI Marina, per procurarsi un ingiusto profitto e, in particolare, per assicurarsi la disponibilità di un veicolo con il quale realizzare la rapina sopra meglio descritta, il Battisti, il Grimaldi ed il Memeo agendo anche materialmente con altra persona non individuata, mediante minaccia commessa ad opera di più persone riunite, si impossessavano dell'autovettura Fiat 132 1800 cc. tg. CR-157053, di proprietà di BARBIERI Franco, sottraendola al fratello di questi BARBIERI Attilio, dopo averlo fatto scendere dal posto di guida del veicolo mentre si trovava fermo al semaforo all'angolo tra le vie Pergolesi e M. Macchi.

BATTISTI CESARE - BERGANIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - FILIPPI PAOLA - GIACOMINI DIEGO - LAVAZZA CLAUDIO - MASALA MARCO

96) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 575 C.P. per avere in Milano, il (già 104) 16/2/79 in concorso con BITTI Sisinnio, PRENOLI Marina e con Fatone Sante, Grimaldi Gabriele, Masala Sebastiano e Memeo Giuseppe (già condannati per questo fatto quali autori materiali del crimine, dalla 1° Corte d'Assise di Milano con sentenza in data 27/5/81 ) e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando all'ideazione, alla decisione e alla successiva rivendicazione dell'azione, cagionato la morte di Pierluigi TORREGIANI, contro il quale, mentre Fatone ed il Masala Sebastiano svolgevano compiti di appoggio e di copertura, il Memeo ed il Grimaldi esplodevano vari colpi di arma da fuoco, attingendolo con cinque proiettili, di cui due ad entrambi gli arti inferiori e, successivamente (dopo la reazione del ferito) due al torace (protetto da giubbotto anti-proiettile) e l'ultimo al capo.



dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di attentati, nonché illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, comprese quelle di copertura di eventuale utilizzo, fra cui una pistola semiautomatica cal.7,65 con cui il Giacomini sparò i colpi, armi in concreto impiegate per commettere l'omicidio sopra meglio descritto e quindi con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette.

In Mestre ed altre località del Veneto e Lombardia il 16/2/79 ed in epoca immediatamente antecedente.

100) del reato p.e p. dagli artt.81, cpv., 110, 624, 625 nn.2,5,7, 61 n.2 C.P.  
(già  
108) perchè, in Mestre il 15/2/79, nelle forme di partecipazione di cui al capo A), agendo materialmente solo il Battisti, Giacomini e Filippi, si impossessavano, con violenza alle cose e facendo uso di mezzo fraudolento, per scendere all'interno dei veicoli e provocarne l'accensione del motore, di alcune autovetture fra cui la Volkswagen Passant color verde chiaro tg.VE-349402, che sottravenao al legittimo proprietario GALVANICO Renato che l'aveva parcheggiata, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il delitto di cui al capo A) ed agendo in più di tre persone.

97) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21  
(già L.18.4.75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di parte  
105) cipazione di cui al capo che precede, e pertanto, con l'aggravante del nu-  
mero delle persone concorse nel reato, superiore a cinque, detenuto al fi-  
ne di sovvertire l'ordinamento dello Stato e mettere in pericolo la vita  
delle persone mediante la commissione di attentati ed illegalmente porta-  
to in luogo pubblico le armi da sparo, da guerra e comuni, comprese quel-  
le di copertura di eventuale utilizzo, usate in concreto per commettere  
l'omicidio sopra meglio descritto. Con l'aggravante teleologica in re-  
lazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette.  
In Milano, il 16/2/79 ed in epoca immediatamente antecedente.

BATTISTI CESARE - BERGANIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - FILIPPI PAOLA -  
GIACOMINI DIEGO - LAVAZZA CLAUDIO - MASALA MARCO - MUTTI PIETRO

98) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, 50  
(già in Mestre il 16/2/79, in concorso con BITTI Sisinnio, GRIMALDI Gabriele,  
106) MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe, PREMOLI Marina e pertanto con l'aggra-  
vante del numero delle persone, superiore a cinque, tutti partecipando  
all'ideazione, decisione e rivendicazione dell'azione, il Battisti, il  
Giacomini e la Filippi partecipandovi anche materialmente, cagionato la  
morte di SABBADIN Lino contro il quale il Giacomini, mentre il Battisti e  
la Filippi svolgevano compiti di appoggio e di copertura, esplose, da  
breve distanza, quattro colpi di pistola, attingendolo al capo, al tora-  
ce e all'addome. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto  
con premeditazione ed in particolare, dopo averne studiato le abitudini,  
attaccandolo di sorpresa mentre si trovava all'interno del proprio nego-  
zio di macelleria.

99) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. cpv. C.P.; 21 L.  
(già 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di parte-  
107) cipazione di cui al capo che precede e, pertanto con l'aggravante del nu-  
mero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un me-  
desimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento

101) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 81 al. e cpv. C.P.; 272, 303  
(già  
109) in relazione agli artt.302,270,284,286 C.P. per avere, in concorso con  
BITTI Sisinnio, GRIMALDI Gabriele, MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe,  
PREMOLI marina e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone,  
superiore a cinque, pubblicamente istigato a commettere i reati di asso-  
ciazione sovversiva, costituita in banda armata, di insurrezione armata  
contro i poteri dello Stato, di guerra civile; per avere, comunque fatto  
l'apologia di tali reati; per avere, infine, fatto propaganda nel terri-  
torio dello Stato per il sovvertimento degli ordinamenti economico-socia-  
li dello Stato medesimo, mediante l'effettuazione di telefonate rivendi-  
canti dalla O.C.C. P.A.C. gli omicidi degli esercenti Torregiani e Sabba-  
din avvenuti rispettivamente in Milano ed in Mestre il 16/2/79, nonché  
mediante l'ideazione, la redazione e la diffusione di un documento dal  
titolo "Attachiamo gli agenti reazionari nel territorio", di aversi qui  
per interamente riportato, rivendicante i medesimi omicidi, in un primo  
tempo in forma anonima e, quindi, con la sigla P.A.C.; diffusione avvenu-  
ta abbandonando in luoghi pubblici cittadini copie ciclostilate del docu-  
mento medesimo, preavvisando a volte del fatto la redazione di organi di  
informazione.

BERGAMIN LUIGI

102) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 e 29  
(già  
110) L.18/4/75 n.110; 9,12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con  
altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo  
disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello  
Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante  
la commissione di attentati e, quindi, ceduto a BARBONE Marco (perchè  
le facesse giungere ad esponenti dell'O.C.C. "Formazioni Comuniste Com-  
battenti" che si erano impegnati a tenerle temporaneamente in deposito  
e a nasconderle), nonché, per questi fini, portato illegalmente in luo-

go pubblico, a bordo di un'autovettura Renault R4, una grossa partita di esplosivo e di armi da sparo, corte e lunghe, di vario calibro e marca, costituenti parte dell'armamento in dotazione all'O.C.C. "Proletari Armati per il Comunismo" - P.A.C.". Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi e dell'esplosivo. In Milano, nel febbraio-marzo 1979, data dell'omicidio Torregiani. \*

MUTTI PIETRO

103) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. e cpv., 61 n.2 C.P.; 9,12 e 14 L. (già 111) 14/10/74 n.497; 23, 4° comma L.18/4/75 n.110 per avere in Milano, il 17/2/79 con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Masala ceduto al Mutti e quest'ultimo, a sua volta, ceduto al Franco Angelo perchè le custodisse per suo conto e, per questi fini, illegalmente portato in luogo pubblico; in uno con un silenziatore di fattura artigianale, due pistole semiautomatiche marca Beretta cal.7,65 matr. n.L 83467 e B 17525 W, l'ultima delle quali presentante il numero di matricola obliterato e da considerarsi, pertanto, "arma clandestina" ai sensi di legge.

MORELLI ANDREA

104) del delitto p.e p. dall'art.378 C.P. per avere aiutato Masala Sebastiano, che sapeva ricercato dalle forze di Polizia in quanto coinvolto nell'omicidio dell'orefice Torregiani, ad eludere le investigazioni della Autorità fornendogli, per una quindicina di giorni, ospitalità presso una abitazione della quale aveva in Padova la disponibilità.

In Padova, nel periodo fine febbraio - primi di marzo 1979.

52

105) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma N.1, tutte le ipote-  
(già  
114) si C.P. perchè in Milano, il 21/3/79, in concorso con MEMEO Giuseppe, al  
fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo essere penetrati all'inter-  
no dei locali della delegazione anagrafica del Comune di Milano sita in  
via Gallura n.11, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più per-  
sone riunite, alcune delle quali con il volto in tutto o in parte travisa-  
to, nei confronti degli impiegati e dei cittadini presenti in luogo, sot-  
traendo il tutto dalle scrivanie della suddetta delegazione, si imposses-  
savano di due timbri tondi, uno secco e l'altro a inchiostro, portanti la  
dicitura del Comune di Milano, di altri timbri lineari in dotazione allo  
ufficio nonchè di 87 moduli di carta di identità in bianco, dal n.38159314  
al 38159400, assegnate al Comune di Milano. 53

106) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv., 110, 61 n.2 C.P. 21 L.18/4/75 n.  
(già  
115) 110; 12 e 14 L./14/10/74 n.497 per avere, in concorso con MEMEO Giuseppe  
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al  
fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato illegalmente in  
luogo pubblico una pistola a tamburo di grosse dimensioni, impiegata per  
la consumazione della rapina di cui al capo che precede. Con l'aggra-  
vante teleologica in relazione al solo reato di porto dell'arma suddetta.  
In Milano, il 21/3/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

107) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma n.1, tutte le ipote  
(già  
116) si, e n.2 C.P. perchè in Milano, il 30/3/79 in concorso con MEMEO Giusep  
pe e con altra persona non identificata che ebbe a svolgere nell'azione  
il ruolo di basista, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante vio-  
lenza e minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, alcu  
ne delle quali con il volto travisato, dopo avere costretto MINUTELLO Ro  
berto, dipendente della Banca Popolare di Milano, ad aprire la porta di  
ingresso dell'ufficio adibito a sportello bancario all'interno della sede  
di via Toffetti della ditta "Zust Ambrosetti" e ad aprire la cassaforte  
ivi installata, si impossessavano, sottraendola direttamente al Minutello  
che la deteneva, di una valigietta 24 ore contenente la somma in contanti  
di f. 15.000.000= e n.157 assegni circolari della Banca Popolare di Mila-  
no, in bianco o parzialmente compilati, per un valore nominale di f.  
807.400.000= nonchè dell'ulteriore somma in contanti di f? 21.500.000= 54  
che asportavano dalla cassaforte dell'ulteriore aggravante rappresentata  
dall'essersi, la condotta criminosa, estrinsecata nel porre il Minutello  
in stato di incapacità di agire, immobilizzandogli gli arti e il corpo  
con del filo di ferro e imbavagliandolo con del nastro adesivo.

108) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 628, 1° e 3° comma, n.1, prima  
(già  
117) e terza ipotesi C.P., perchè in Milano, il 29/3/79, per procurarsi un in-  
giusto profitto e, in particolare, al fine di realizzare la rapina di  
cui al capo che precede, nelle forme di partecipazione ivi meglio descrit  
te, agendo materialmente in tre persone soltanto che si qualificavano,  
nell'occasione, "poliziotti", mediante minaccia commessa con armi ad ope-  
ra di più persone riunite, si impossessavano dell'autovettura Fiat 128  
tg. MI-P97473 che sottraevano al proprietario CARNOVALI Angelo dopo aver-  
lo costretto a consegnare le chiavi del veicolo dal medesimo appena par-  
cheggiato in luogo.

109 ) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21  
(già L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di parte  
118) cipazione di cui al capo ) e, pertanto con l'aggravante del numero delle  
persone concorse nel reato, pari a cinque, detenuto al fine di sovvertir  
l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le ar-  
mi comuni da sparo impiegate nella consumazione delle rapine sopra meglio  
descritte, in numero e con caratteristiche di tipo, marca e calibro non  
potute accertare. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo  
reato di porto illegale delle armi suddette.

In Milano, il 29 ed il 30/3/79 e in epoca immediatamente antecedente a  
detta data.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - LAVAZZA CLAUDIO

110) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.10, 575,577 n.3 C.P. per-  
(già ché in Milano, il 19/4/79, in concorso con MARELLI Silvana, MEMEO Giusep-  
119) pe e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque,  
decidendo tutti insieme l'esecuzione dell'attentato, il Battisti e il Me-  
meo partecipandovi anche materialmente, agendo con premeditazione e, in  
particolare, dopo averne studiato le abitudini, attendendolo nei pressi  
del luogo ove aveva parcheggiato l'autovettura con la quale, dopo il pran-  
zo, era solito accompagnare il futuro genero sul luogo di lavoro, cagiona-  
vano la morte della Guardi di Pubblica Sicurezza CAMPAGNA Andrea, in for-  
za alla Digos di Milano con mansione di autista, esplodendo al suo indi-  
irizzo, la distanza ravvicinata, cinque colpi di revolver cal.357 Magnum  
che lo attingevano in parti vitali del corpo, provocandone il decesso du-  
rante il suo trasporto in ospedale. Con l'ulteriore aggravante di aver  
comesso il fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento  
delle sue funzioni.

55

- 111) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2; 56,575 C.P. perchè in  
(già  
120) Milano, il 19/4/79, nelle forme di partecipazione di cui al capo che pre-  
cede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cin-  
que, agendo materialmente il solo autore dell'omicidio del Campagna, al  
fine di assicurarsi l'impunità del delitto poco prima consumato, puntan-  
dogli contro il revolver impiegato per ferire mortalmente l'agente di P.  
S. e premendo il grilletto più volte senza che, tuttavia, partissero i  
colpi, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la  
morte di MANFREDI Lorenzo, padre della fidanzata del Campagna, che, tro-  
vandosi in compagnia di quest'ultimo, dopo averlo visto cadere sotto i  
colpi dello sparatore datosi, immediatamente dopo alla fuga, si era po-  
sto al suo inseguimento. Non raggiungendo l'intento per cause indipenden-  
ti dalla comune volontà dei concorrenti(mancata esplosione del colpo per  
insufficiente percussione del cane sulla capsula del proiettile). 26
- 112) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 628, 1° e 3° comma, prima e ter-  
(già  
121) za ipotesi C.P. perchè in Milano, il 16/4/79, per procurarsi un ingiusto  
profitto e, in particolare, al fine di assicurarsi la disponibilità di un  
veicolo con il quale realizzare l'attentato omicidiario di cui al capo )  
nelle forme di partecipazione ivi meglio descritte, essendo rimasti scon-  
sciuti gli autori materiali del fatto, mediante minaccia commessa con ar-  
mi ad opera di più persone riunite, si impossessavano dell'autovettura  
Fiat 127 tg. MI-S04381 che sottraevano a MONDIN Vittorio mentre questi si  
trovava nei pressi del veicolo momentaneamente parcheggiato sulla pubbli-  
ca via con le chiavi nel quadro.
- 113) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21  
(già  
122) L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di parte-  
cipazione di cui al capo 38) e, pertanto, con l'aggravante del numero del-  
le persone, pari a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo dise-  
gno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato  
e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di  
attentati nonchè illegalemente portato in luogo pubblico le armi da sparo,



comprende quelle di copertura di eventuale utilizzo, usate in concreto per commettere l'omicidio e la rapina sopra meglio descritti. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette.

In Milano, il 16 e il 19/4/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

ANSELMI GIULIO - BATTISTI CESARE - BERGANIN LUIGI - LAVAZZA CLAUDIO

114) del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 al. e cpv., 272, 303 in rela-  
(già zione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P. per avere, gli ultimi cinque, in  
123) concorso con MARELLI Silvana, MENEO Giuseppe e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di guerra civile; per avere, infine, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento degli ordinamenti economico-sociali dello Stato medesimo mediante l'ideazione, la redazione e la diffusione di un documento iniziante con le parole "era o non era un torturatore?" da aversi qui per interamente riportato rivendicante con la sigla "Proletari Armati per il Comunismo" l'omicidio della Guardia di P.S. CAMPAGNA Andrea, avvenuto in Milano il 19/4/79.

Diffusione avvenuta abbandonando in luoghi pubblici cittadini e addirittura distribuendo copie ciclostilate del documento medesimo con la partecipazione, almeno un'occasione, nei pressi del ristorante "La Clinica" dell'Anselmi Giulio.

In Milano e Torino, nell'aprile del 1979.

115) del delitto p.e p. dagli artt.110, 81 al. C.P.; 21 e 29 L.18/4/75 n.110  
(già  
124) per avere, il Veronesi, detenuto all'interno della propria abitazione al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, in concorso con Battisti Cesare un grosso quantitativo di esplosivo, di bombe a mano, di armi da sparo, da guerra e comuni, lunghe e corte, di vario tipo, calibro e marca nonchè, in concorso con il Folini Maurizio, altre bombe e armi da sparo, da guerra e comuni, tra cui due pistole automatiche parabellum, un fucile di assalto Kalaschnikov, due fucili FAL, un mitra Beretta, di proprietà dello stesso Folini e di esponenti della Organizzazione per la Liberazione della Palestina.  
In Milano, nel maggio del 1979.

FONTANA GERMANO

116) del delitto p.e p. dagli artt.81 al., 110 C.P.; 21 L.18/4/75 n.110 per  
(già  
125) avere, in concorso con MIRRA Maurizio e con altre persone, fra le quali Memeo Giuseppe (condannato per questo fatto con sentenza in data 27/5/81 dalla 1<sup>a</sup> Corte d'Assise di Milano), detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, all'interno di un abbaino sito in Milano, via Chiesa Rossa n.95 del quale avevano la disponibilità, un numero imprecisato di armi comuni da sparo, dalle caratteristiche non potute accertare, custodite e occultate all'interno di una cassetta di legno.

In Milano, nel primo semestre dell'anno 1979.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - LAVAZZA CLAUDIO -

- 117) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 628 1° e 3° comma, n.1, prima  
(già e terza ipotesi C.P. perchè in Milano, il 6/5/79, in concorso con MAREL  
126) LI Silvana e con FALCONE Cipriano e gli autori materiali del reato, non  
individuati, per procurarsi un ingiusto profitto e, in particolare, al  
fine di assicurarsi la disponibilità di autoveicoli con i quali realiz-  
zare la progettata rapina in danno dell'Agenzia n.5 del Monte dei Paschi  
di Siena, dopo essere penetrati all'interno del veicolo facendo scattare  
il dispositivo di allarme, mediante minaccia commessa con armi ad opera  
di più persone riunite, si impossessavano dell'autovettura A.R.Alfetta  
1600 cc. tg. PR-315217 che sottraevano al proprietario PAMBIANCHI Renzo,  
nel frattempo sopraggiunto, obbligandolo a consegnare le chiavi di accen-  
sione del veicolo e a disinnescare il dispositivo di allarme.
- 118) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 cpv. C.P.; 21 L.16/  
(già 4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa-  
127) zione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero  
delle persone, uguale a cinque, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamen-  
to dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico la pistola impie-  
gata per realizzare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante  
teleologica in relazione al solo reato di porto illegale dell'arma sud-  
detta.
- In Milano, il 6/5/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

119) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè  
(già  
128) in Milano, l'8/5/79, nelle forme di partecipazione già note, al fine di  
trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina in danno  
dell'agenzia n.5 del Monte dei Paschi di Siena, usando violenza sulle  
cose, si impossessavano delle targhe, anteriore e posteriore, siglate  
"Mi Y45290" in dotazione all'autovettura Fiat 126 di proprietà di RIVA  
Anna Maria, asportandolo dal veicolo suddetto mentre lo stesso si trova  
va parcheggiato in strada, esposto per necessità e consuetudine alla  
pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone  
concorse nel reato.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - LAVAZZA CLAUDIO - MUTTI PIETRO

120) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 81 cpv., 624,625 nn.2,5,7 C.P.  
(già  
129) perchè in Milano, il 17/5/79, in concorso con MARELLI Silvana, MASALA Se  
bastiano e con FALCONE Cipriano, partecipando tutti alla decisione della  
azione, il Battisti e il Lavazza operando anche materialmente, al fine  
di trarne profitto e, in particolare, per accisurarsi la disponibilità  
di autovetture da utilizzare nella fase della fuga dopo al consumazione  
della rapina sopra meglio descritta, con più azioni esecutive di un mede  
simo disegno criminoso, usando violenza sulle cose e servendosi di un  
mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocarne l'ac  
censione del motore, si impossessavano di due autovetture Fiat 500 non  
meglio individuate che sottraevano ai rispettivi proprietari, rimasti  
sconosciuti, che le avevano parcheggiate in strada, esposte per necessi  
tà e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del  
numero delle persone concorse nel reato.

121) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv., 610 C.  
(già  
130) P. perchè in Milano, il 18/5/79, nelle forme di partecipazione di cui  
al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle perso  
ne, superiore a cinque, il Mutti e il Masala agendo materialmente, al fi  
ne di realizzare le rapine di cui ai capi che seguono, sotto la minaccia  
delle armi costringevano FRANCESCHINI Aristodemo, occasionale cliente

del Caffè "Mokito", ubicato in viale Fulvio Testi nei pressi dell'Agenzia n.5 del Monte dei Paschi di Siena, ad uscire dal detto esercizio e a precedere in strada uno di loro fino al luogo ove sostava la guardia giurata BIANCO Luigi, in servizio di vigilanza alla banca in questione, onde consentire l'impatto ed il successivo disarmo nonchè, immediatamente dopo, ad entrare con il Bianco all'interno dei locali dell'Istituto di Credito e a sdraiarsi sul pavimento con gli impiegati e i clienti presenti in luogo; costringevano altresì DE NAPOLI Carmine e i signori VILLA e BRAMBILLA, rispettivamente titolare e cliente del Caffè "Mokito" già menzionato, a sdraiarsi sul pavimento dell'esercizio suddetto e a non allontanarsi dallo stesso per l'intero periodo durante il quale veniva, dagli altri compartecipi, consumata la rapina in danno della banca.

122) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 nn.2 e 10, 628 1° e 3° comma, n.1, (già prima ipotesi C.P. perchè in Milano, il 28/5/79, nelle forme di partecipazione già note, agendo materialmente il solo Mutti, minacciando di morte con una pistola la persona del FRANCESCHINI Aristodemo in compagnia del quale il Mutti gli si era avvicinato, si impossessavano del revolver marca Franchi Lama, cal.38 Special, matr.n.807602 e del cinturone ove l'arma era custodita unitamente alle munizioni, sottraendo il tutto alla guardia giurata Bianco Giuseppe in servizio di vigilanza davanti all'agenzia n.5 del Monte dei Paschi di Siena. Con le ulteriori aggravanti dell'aver commesso il fatto onde consentire la realizzazione della rapina di cui al capo che segue e nei confronti di persona incaricata di un pubblico servizio, nell'atto e a causa dell'adempimento dello stesso.

123) del delitto p.e p. dagli artt.110,628 1° e 8° comma n.1, prima e terza ipotesi C.P. perchè in Milano, il 18/5/79, nelle forme di partecipazione già note, per procurarsi un ingiusto profitto, il Mutti penetrando all'interno dell'agenzia n.5 del Monte dei Paschi di Siena tenendo in ostaggio la guardia Bianco e il Franceschini, il Lavazza e il Falcone seguendolo immediatamente dopo all'interno della banca mentre il Bergamin rimaneva all'esterno alla guida dell'Alfetta di cui alla rapina sopra meglio descritta, poi utilizzata per la fuga, e Masala teneva a bada i clienti e il gestore del caffè

fè "Mokito". mediante minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite nei confronti degli impiegati e del pubblico presente in luogo, si impossessavano della somma in contanti di f.40.316.980= che asportavano dalla cassa della suddetta agenzia.

124) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al e cpv. C.P.; 21  
(già  
133) L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione già note e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, comuni e da guerra, utilizzate per consumare le rapine sopra meglio descritte, fra le quali una pistola mitragliatrice, nonché, dopo la consumazione della rapina ai danni della guardia giurata, il revolver che ne rappresentava il provento. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi impiegate per commettere le rapine.  
In Milano, il 18/5/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

BATTISTI CESARE - BERGANIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - FOLINI MAURIZIO -  
LAVAZZA CLAUDIO

125) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21  
(già  
134) L.18.4.75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con MARELLI SILVANA, MEMEO GIUSEPPE e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando tutti all'ideazione e alla decisione di un attentato omicidiario da compiersi nei confronti del dott. Luigi DE LIGUORI, Sost. Proc. della Repubblica di Milano, comportante anche l'annientamento degli uomini di scorta al suddetto magistrato (attentato passato alla fase esecutiva con la sicura partecipazione, assieme ad altre tre persone non potute identificare, del Battisti, del Folini e del Lavazza, ma non portato a compimento per impreviste difficoltà di costituzione del nucleo operativo nella giornata prefissata per l'azione), detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la

vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, nonché illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, da guerra e comuni, che avrebbero dovuto essere impiegate nell'azione progettata, fra le quali due fucili d'assalto Kalaschnikov. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale di armi in luogo pubblico.

In Milano, in data imprecisata nel periodo compreso fra il 20/5/79 e il 26/6/79 e in epoca immediatamente antecedente.

BATTISTI CESARE - LAVAZZA CLAUDIO

126) del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.18/  
(già 135) 4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso tra loro, tenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di porre in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati nonché illegalmente portato in luogo pubblico i due fucili d'assalto tipo Kalaschnikov con i quali si esercitavano al tiro all'interno di alcune grotte situate nei pressi di Verona al fine di impraticarsi nell'uso di dette armi in previsione dell'attentato omicidiario deciso nei confronti del Dr. Luigi DE LIGUORI, Sost. Procuratore della Repubblica di Milano, che ne prevedeva l'impiego.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette.

In Milano e in provincia di Verona, in data imprecisata compresa nel periodo 20/5/79 - 26/6/79 e in epoca immediatamente antecedente.

127) del delitto p.e p. dagli artt.110,81 al. C.P.; 21 e 29 L.18/4/75 n.110 per  
(già avere, in concorso con MARELLI Silvana, detenuto all'interno della mansar-  
138) da di proprietà della Marelli sita in via Garibaldi n.55, piano 5°, scala  
C, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di porre in pericolo  
la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commis-  
sione di attentati, una grossa partita di esplosivo di bombe a mano, di ar-  
mi da sparo, comuni e da guerra, lunghe e corte, di vario calibro, tipo e  
marca, nonché munizioni impiegabili per le armi da guerra suddette costi-  
tuenti parte dell'armamento in dotazione all'O.C.C. "Proletari Armati per  
il Comunismo" - P.A.C. -.

In Milano, nel maggio-giugno 1979, fino ad epoca successiva e prossima al  
26/6/79, data dell'arresto della Marelli Silvana.

FIORINA FRANCO - MUTTI PIETRO

128) del delitto p.e p. dagli artt.110,81 al. e cpv. C.P.; 21 e 29 L.18/4/75 n.  
(già 110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con MASALA Sebastiano,  
139) PREMOLI Marina, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,  
illegalmente portato in luogo pubblico l'esplosivo, le bombe a mano e le  
armi da sparo, da guerra e comuni, custodite nella mansarda di cui al capo  
58) dell'ordinanza di rinvio a giudizio, da essi svuotata in quanto giudi-  
cata non sicura, a seguito dell'avvenuto arresto della Marelli Silvana e  
dal sequestro delle relative chiavi di accesso delle quali era in possesso,  
nonchè, in epoca immediatamente successiva, detenuto al fine di sovvertire  
l'ordinamento dello Stato e di porre in pericolo la sicurezza della collet-  
tività mediante la commissione di attentati, il materiale sopra meglio de-  
scritto.

in Milano, Bologna e nei pressi di Biella in una data imprecisata della fi-  
ne del mese di giugno 1979 e in epoca immediatamente successiva.



129) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. e cpv., 110, 61 n.2 C.P.; 9,12 e 14  
(già  
140) L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con MEMEO Giuseppe, con più azio

ni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Fontana partecipando all'ideazione del reato e alle trattative che precedettero la cessione, ceduto a Pasini Gatti Enrico, in proprietà o in deposito, e, per questi fini, illegalmente portato in luogo pubblico le seguenti armi da guerra e comuni da sparo:

- un mitra Schemmeisser

- un mitra Sten

- due fucili di precisione, uno dei quali di tipo "combinato" ed entrambi muniti di cannocchiale, provento parziale della rapina consumata in data 26/1/79 ai danni dell'armeria Tuttosport di Bergamo.

In Milano, in data o date imprecisate comprese nel periodo fine aprile-primi di luglio del 1979.

FONTANA GERMANO

130) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma nn.1, prima e terza  
(già  
141) ipotesi e 2 C.P. perchè in Milano, il 5/7/79, in concorso con MEMEO Giuseppe, TERRIN Renato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo

essere penetrati con l'inganno all'interno del negozio di filatelia sito in via Paolo di Cannobio, n.33, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite e con violenza alle persone, si impossessavano di francobolli per un valore di f. 3.000.000= circa, della somma in contanti di f. 280.000= circa, di una calcolatrice Olivetti tipo "Divisumma 33" e di altri oggetti che asportavano dai locali del negozio suddetto, nonchè dei portafogli, contenenti documenti vari e assegni bancari, che sottraevano direttamente a LOMBARDO Davide, titolare dell'esercizio, e ai due commessi presenti in luogo, CAROSELLA Gianni e SCONFIETTI Mario.

La violenza essendosi, fra l'altro, estrinsecata nel porre i soggetti passivi del reato in stato di incapacità di agire, facendoli sdraiare per terra e immobilizzandoli con il legare loro, con un nastro adesivo, mani e piedi.

131) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. e cpv. 110,61 n.2 C.P.; 21 e 23, 3°  
(già  
142) 4° comma L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso  
con MEMEO Giuseppe, TERRIN Renato, detenuto al fine di sovvertire l'ordi-  
namento dello Stato nonchè portato illegalmente in luogo pubblico le armi  
impiegate nella consumazione della rapina sopra descritta e, più precisa-  
mente, una rivoltella Beretta cal.7,65 matr. n.403514, una rivoltella  
Franchi Lama cal.22 e un revolver Smith & Wesson cal.38, queste due ulti-  
me presentanti il numero di matricola limato o cancellato e, pertanto, da  
ritenersi "armi clandestine" ai sensi di legge.

Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di porto illegale  
di armi e di detenzione e porto di armi clandestine.

In Milano il 5/7/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

#### MUTTI PIETRO

132) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. e cpv. C.P. 9 e 12 L.14/10/74 n.497  
(già  
144) per avere, in concorso con MASALA Sebastiano, PREMOLI Marina, con più  
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ceduto a FILIPPI Paola,  
e per questi fini, illegalmente portato in luogo pubblico un fucile d'as-  
salto Kalaschinicov con relativi caricatori e munizioni, nonchè n.60 bom-  
be a mano tipo "ananas" armi da guerra ai sensi di legge.

In località diverse dall'Emilia, in date imprecisate dell'autunno del 1979.

#### FILIPPI PAOLA

133) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. e cpv.64S C.P. 12 L.14/10/74 n.497;  
(già  
145) 21 L.19/4/75 n.110 per avere con più azioni esecutive di un medesimo dise-  
gno criminoso, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, senza esse-  
re concorso nel reato presupposto ma conoscendone la provenienza delittuo-  
sa, ricevuto da Masala Sebastiano, Mutti Pietro e Premoli Marina nonchè,  
immediatamente dopo, portato illegalmente in luogo pubblico e, quindi, de-  
tenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato un fucile d'assalto  
Kalaschinicov, con relativi caricatori e munizioni, e n.6 bombe a mano ti-  
po "ananas", armi e ordigni provenienti da delitto per avere costituito  
oggetto di un'illecita introduzione in territorio nazionale o di un illeci

In Località diverse dell'Emilia, in date imprecisate dell'autunno del 1979.

ANSELMI GIULIO

134) del delitto p.e p. dagli artt.81 e cpv., 648 C.P. 12 e 14 L.14/10/74 n.497;  
(già  
147) 1 D.L. 15/12/79 n.625 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, senza essere concorso nel reato presupposto ma conoscendone la provenienza delittuosa, ricevuto in restituzione, per conto della O.C.C. "Proletari Armati per il Comunismo" - P.A.C.", da Gemelli Andrea e dalla Zoni <sup>MARIA</sup> Teresa nonché, immediatamente dopo, portato illegalmente in luogo pubblico i due fucili di precisione e il mitra Sten che il meco Giuseppe, nella primavera del 1979, aveva ceduto in deposito al Pasini Gatti Enrico, armi risultate provenire tutte da delitto per essere, i fucili di precisione, provento parziale della rapina consumata nel gennaio del 1979 in danno dell'armeria "Tuttosport" di Bergamo e, il mitra, oggetto di illecito commercio di armi da guerra. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, in data imprecisata del gennaio-febbraio 1980.

FATONE SANTE

135) del delitto p;e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2,81 al. e cpv. C.P.; 21 L.  
(già  
149) 18/4/75 n.110, 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere in concorso con Battisti Cesare, Bergamin Luigi, Cavallina Arrigo, Masala Sebastiano, Mutti Pietro e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, costituite da n.4 pistole e un fucile che avrebbero dovuto essere impiegate nella consumazione di una progettata rapina in danno dell'Ufficio Postale Succursale n.4 di via Salgari, rapina non portata a compimento per disguidi nella fase operativa. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.  
In Verona, in data imprecisata successiva e prossima al 27/5/78 e in epoca immediatamente antecedente.

136) del delitto p.e p. dagli artt.110, 81 al. 61 n.2 C.P.; 21 L.18/4/75 n.110  
(già per avere, in concorso con BITTI Sisinnio, detenuto al fine di sovvertire  
150) l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della col-  
lettività mediante la commissione di attentati e illegalmente portato in  
luogo pubblico le bottiglie incendiarie utilizzate nel corso dell'azione  
di danneggiamento degli infissi, delle strutture e delle autovetture par-  
cheggiate all'interno della Concessionaria Alfa Romeo "Scotti Motors" di  
via Cassinis n.23 da loro posta in essere il 27/6/78, nonché per avere  
fabbricato gli ordigni incendiari predetti.

Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di fabbricazione  
e porto degli ordigni suddetti.

In Milano il 27/6/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

137) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624, 625 nn.2,5 e 7<sup>C.P.</sup> perchè in  
(già  
151) Milano, il 27/6/78 o in epoca immediatamente antecedente a detta data, in  
concorso con BITTI Sisinnio e, quindi, con l'aggravante del numero delle  
persone concorse nel reato, al fine di trarne profitto e, in particolare,  
per realizzare l'attentato incendiario sopra descritto, facendo uso di un  
mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'ac-  
censione del motore, si impossessavano di una autovettura Simca 1300 di  
colore verde scuro, non meglio individuata, sottraendola al proprietario,  
rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta per neces-  
sità e consuetudine alla pubblica fede.

MUTTI PIETRO

138) del delitto p.e p. dagli artt.110, 625<sup>3</sup> 1° e 2° comma n.3 C.P. perchè in Mi-  
(già  
152) lano, il 22/10/78, in concorso con PREMOLI Marina, collocando e facendo e-  
splodere tra le barre metalliche della cancellata posta a recinzione della  
facciata principale del Commissariato di P.S. "Greco-Turro", sito in via  
Bissolati un ordigno esplosivo, danneggiavano le strutture e gli infissi  
del Commissariato suddetto e relative pertinenze, edificio destinato a pub-  
blico servizio.

139) del delitto p.e p. dagli artt.110, 81 al. e cpv., 61 n.2 C.P. 21 e 29 L.  
(già  
153) 18/4/75 n.110; 9,12,13 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con  
PREMOLI Marina, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,  
detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in  
pericolo la sicurezza della collettività mediante la commissione di atten-

... e irregolarmente portato in luogo pubblico l'ordigno esplosivo utilizzato per realizzare l'attentato di cui al capo che precede in uno con le armi comuni da sparo destinate alla difesa personale, nonché per avere fabbricato l'ordigno predetto e per averlo fatto esplodere al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine.

Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli delitti di fabbricazione, porto ed esplosione dell'ordigno e porto delle armi comuni da sparo. In Milano il 22/10/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

140) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 625 nn.2 e 7 C.P. perchè  
(già  
154) in Milano il 22/10/78 o in epoca immediatamente antecedente a detta data, in concorso con PREMOLI Marina, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare l'attentato sopra meglio descritto, facendo uso di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne la accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura, non meglio individuata, che sottraevano al proprietario della stessa, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

FATONE SANTE - MASALA MARCO

141) del delitto p.e p. 110, 112 n.1, 61 n.2, 614, 1° e 2° e ult. comma C.P.  
(già  
155) perchè in Milano il 30/10/78, in concorso con BITTI Sisinnio, GRIMALDI Gabriele, MEMEO Giuseppe e con altre persone rimaste sconosciute e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando tutti all'ideazione e decisione dell'azione, il Fatone, il Grimaldi e il Memeo prendendovi parte anche materialmente, al fine di collocarvi un ordigno esplosivo e danneggiare l'interno facendolo esplodere, si introducevano palesemente armati e si intrattenevano all'interno della sede di via Petrarca n.6 della Federazione Italiana Editori di giornali contro la volontà di chi aveva diritto ad escluderli.

142) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 610 C.P. in rif. all'ar-  
(già  
156) ticolo 339 stesso codice perchè, nelle circostanze di tempo e di luogo e  
nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con  
l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, al fine di rea-  
lizzare il reato di cui all'art.13 L.14/10/74 n.497, con i limitati scopi  
propostisi, costringevano con la minaccia delle armi e in più persone riuni-  
te GUADAGNINI Assiro, MONDINI Marinella, PISTILLO Maria, GERMINI Tiziana,  
SIMEONI Germano e FLAUTO Fulvio, rispettivamente fattorino, impiegati e di-  
rigente della sede di Milano della Federazione, ad interrompere le loro nor-  
mali attività lavorative e ad abbandonare i rispettivi uffici per confluire  
in un locale dell'immobile ove venivano rinchiusi.

143) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 al e cpv. C.P., 21 e 29 L.18/  
(già  
157) 4/75 n.110; 12,13 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, con più azioni esecutive di  
un medesimo disegno criminoso, nelle forme di partecipazione già note e,  
pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, de-  
tenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in peri-  
colo la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e  
illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo (tre armi  
corte e un fucile a canne mozze) utilizzate nel corso dell'irruzione sopra  
meglio descritta, in uno con un ordigno esplosivo, nonchè per avere fabbri-  
cato e fatto esplodere l'ordigno predetto al fine di incutere pubblico timo-  
re, suscitare pubblico disordine e danneggiare la sede della FIEG con l'ag-  
gravante teleologica in relazione ai soli reati di fabbricazione, porto ed  
esplosione dell'ordigno in questione e di porto delle armi comuni da sparo.  
In Milano il 30/10/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

144) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° n.1, prima ed ultima ipote-  
(già si C.P. perchè nelle circostanze di tempo, di luogo e di occasione, non-  
158) chè nelle forme di partecipazione di cui ai capi che precedono, al fine  
di procurarsi un ingiusto profitto, operando in più persone riunite me-  
diante minaccia commessa con armi, si impossessavano di un orologio in  
oro marca Longines e della somma di L. 5.000\* di proprietà di SIMEONI Gen-  
naro e MONDINI Marinella, asportandoli ai predetti dai rispettivi tavoli  
di lavoro ove erano stati temporaneamente abbandonati mentre era in corso  
l'irruzione.

145) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè,  
(già in Milano, il 30/10/78 o in epoca immediatamente antecedente, nelle forme  
159) di partecipazione sopra meglio descritte, al fine di trarne profitto e,  
in particolare, per assicurarsi l'impunità dei reati di cui ai capi che  
precedono, facendo uso di un mezzo fraudolento per accedere all'interno  
del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di u-  
na autovettura FIAT 124 tg.VA non meglio individuata, sottraendola al pro-  
prietario della stessa , rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in  
strada, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

FATONE SANTE

146) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv.61 n.2 C.P. 29 L.18/4/  
(già 75 n.110, 9,12,13 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con BITTI Sisin-  
160) nio, GRIMALDI Gabriele, MEMEO Giuseppe e con altre persone rimaste scon-  
osciute e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone, superiore a  
cinque, partecipando tutti all'ideazione e alla decisione dell'attentato,  
il Masala provvedendo anche a collocare personalmente l'ordigno con più  
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di  
sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurez-  
za della collettività mediante la commissione di attentati e illegalmente  
portato in luogo pubblico l'ordigno spossivo utilizzato per danneggiare  
l'interno della sede provinciale di Milano dell'Ordine Nazionale dei Gior-  
nalisti ubicata in via Montesanto n.7, nonché per avere fabbricato e fatto



73  
esplodere l'ordigno suddetto al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine.

Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di fabbricazione, porto ed esplosione dell'ordigno in questione.

In Milano, il 31/10/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

147) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 614, 1°, 2° e ult. comma C.P.  
(già 161) perchè in Milano, il 13/11/78, in concorso con GRIMALDI Gabriele, MEMEO Giuseppe, allo scopo di realizzare il reato che segue, si introducevano palesemente armati all'interno degli uffici dell'agenzia di corso Lodi n. 123 delle Assicurazioni Generali e vi si intrattenevano contro la volontà di chi aveva diritto di escluderli.

148) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma n.1, prima ed ultima ipotesi C.P., perchè nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo che precede, in concorso con GRIMALDI Gabriele, MEMEO Giuseppe, agendo in più persone riunite e mediante minaccia commessa in luogo, si impossessavano della somma in contanti di f. 350.000, di assegni bancari, timbri, marche e francobolli, nonché di contrassegni assicurativi in bianco della Società di Assicurazioni Ausonia S.p.a., dal n. R 7075856 al n.R 7075880, il tutto di proprietà di SOLOFRIZZO Nicola, titolare dell'agenzia, dai cui locali venivano asportati.

149) del delitto p.e p. dagli artt.110, 81 al. e cpv. 61 n.2 C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con GRIMALDI Gabriele, MEMEO Giuseppe, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato illegalmente in luogo pubblico le armi comuni da sparo, in numero di tre, impiegate per la consumazione della rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto delle armi suddette.

In Milano il 13/11/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

150) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 cpv. 61 n.2 C.P. 29 L.18/4/  
(già 75 n.110, 9,12 e 13 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con BATTISTI  
164) Cesare, MASALA Sebastiano, MUTTI Pietro, PREMOLI e, pertanto, con l'aggra-  
vante del numero delle persone pari a cinque, partecipando tutti all'idea-  
zione e alla decisione dell'attentato, il fatone, il Mutti e la Premoli  
agendo anche materialmente, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento  
dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività me-  
diante la commissione di attentati e illegalmente portato in luogo pubblico  
l'ordigno esplosivo impiegato per compiere l'attentato in danno della dro-  
gheria di via Crescenzago n.13 gestita da RIVA Emilio, nonchè per avere  
fabbricato e fatto esplodere l'ordigno suddetto al fine di incutere pubbli-  
co timore e suscitare pubblico disordine.

Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di fabbricazione,  
porto ed esplosione dell'ordigno in questione.

In Milano, il 20/11/1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

FATONE SANTE

151) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 420 C.P. perchè in Milano, nella  
(già notte fra l'11 e il 12/1/1979, in concorso con Battisti Cesare, Bergamin  
165) Luigi, Cavallina Arrigo, Lavazza Claudio, Masala Sebastiano, Mutti Pietro e  
Premoli Marina e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, su-  
periore a cinque, partecipando alla preparazione dell'azione compiendo con  
altri un sopralluogo nel corso del quale furono scattate delle fotografie,  
il Battisti, il Lavazza e il Masala operando anche materialmente con il col-  
locare all'interno delle strutture del padiglione destinato a sezione giudi-  
ziaria per la degenza di detenuti dell'Ospedale Provinciale "L.Sacco" di  
via G.B. Grassi n.74 tre ordigni esplosivi e con il provocarne l'esplosione,  
compiva un fatto diretto a danneggiare o distruggere un impianto di pubbli-  
ca utilità.

152) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 al. e cpv., 61 n.2 C.P.; 21  
 (già e 29 L.18/4/75 n.110; 9,12,13 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme  
 166) di partecipazione di cui al capo che precede, con più azioni esecutive di  
 un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamen-  
 to dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività me-  
 diante la commissione di attentati e illegalmente portato in luogo pubbli-  
 co n.3 pistole di tipo, marca e calibro non meglio precisati e gli ordigni  
 esplosivi impiegati per la realizzazione dell'attentato sopra descritto,  
 nonché per avere fabbricato i detti ordigni e per averli fatti esplodere  
 al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine.  
 Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli delitti di fabbricazione,  
 porto ed esplosione degli ordigni e di porto delle armi.  
 In Milano nella notte fra l'11 e il 12/1/1979 e in epoca immediatamente  
 antecedente.

153) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in  
 (già Milano, l'11/1/79 o in data immediatamente antecedente, nelle forme di par-  
 167) tecipazione di cui al capo 151) e al fine di commettere l'attentato ivi me-  
 glio descritto, per profitto servendosi di un mezzo fraudolento per accede-  
 re all'interno del veicolo e per provocarne l'accensione del motore, si im-  
 possessava di un furgone FIAT 850 non meglio individuato che sottraeva al  
 proprietario rimasto sconosciuto che lo aveva lasciato parcheggiato sulla  
 pubblica via, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

154) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 628 1° e 3° comma, nn.1, 1° e 3°  
 (già  
 169) ipotesi, e 2 C.P. perchè, in Milano, il 22/1/79, per procurarsi un ingiusto  
 profitto e, in particolare, al fine di assicurare la disponibilità di auto-  
 vetture con le quali realizzare la progettata rapina in danno dell'armeria  
 "Tuttosport" di Bergamo, in concorso con BATTISTI Cesare, BERGAMIN Luigi,  
 BITTI Sisinnio, CAVALLINA Arrigo, GRIMALDI Gabriele, LAVAZZA Claudio, MASA-  
 LA Marco, MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe, MUTTI Pietro e PREMOLI Marina,  
 partecipando con gli altri all'ideazione e preparazione del reato fine,  
 il battisti, il Grimaldi, il Memeo, il Mutti e la Premoli operando anche ma-  
 terialmente, mediante violenza alla persona e minaccia commessa con armi ad  
 opera di più persone riunite, nell'impossibilità di appropriarsi delle chia-  
 vi delle vetture custodite in luogo, in quanto chiuse all'interno di un ar-  
 madio, si impossessava di una pariglia di chiavi di proprietà di CHIODARCI  
 Luigi, nonchè della somma in contanti di £. 91.000 circa che gli autori ma-  
 teriali della rapina asportavano dall'ufficio dell'autorimessa del Sole, si-  
 ta in via Serlio n.7 ove erano penetrati.

Con l'ulteriore aggravante rappresentata dall'essersi, la violenza, estrin-  
 secata nel porre il guardiano del garage, FANTACCI Valente, in stato di in-  
 capacità di agire, immobilizzandolo dopo averlo legato con una corda.

155) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.  
 (già  
 169) 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di parteci-  
 pazione di cui al capo che precede e pertanto, con l'aggravante del numero  
 delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo  
 disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato  
 e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, in numero  
 di cinque, di cui gli autori materiale della rapina erano in possesso al-  
 l'atto della sua consumazione. Con l'aggravante teleologica in relazione  
 al solo reato di porto illegale delle armi suddette.

In Milano il 22/1/1979 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

156) del delitto p;e p. dagli artt. 10,628, 1° e 3° comma, n.1, prima e ter-  
 (già za ipotesi e 2 C.P.; 4, 2° comma L.8.8.77 n.533 per essersi impossessato  
 170) in Bergamo, il 24/1/79, in concorso con BATTISTI Cesare, BERGAMIN Luigi,  
 BITTI Sisinnio, CAVALLINA Arrigo, GRIMALDI Gabriele, LAVAZZA Claudio, MA  
 SALA Marco, MASALA Sebastiano, NEMEO Giuseppe, MUTTI Pietro e PREMOLI Ma  
 rina, partecipando tutti alla decisione e alla preparazione dell'azione,  
 il Bitti, il Grimaldi, il Masala Marco, il Nemeo e il Mutti operando an-  
 che in concreto facendo irruzione all'interno dei locali dell'armeria  
 "Tuttosport" gestita da LIOSI Alfredo, mediante minaccia commessa con  
 armi ad opera di più persone riunite e con violenza alla persona, di n.  
 46 armi corte <sup>COMUNI</sup> da sparo, fra pistole e revolvers, di varie marche, tipo  
 e calibro; di n.15 armi lunghe <sup>COMUNI</sup> da sparo, tra fucili da caccia, carabine  
 e fucili di precisione di varie marche, tipo e calibro, nonché di n.  
 6857 cartucce di vario calibro e tipo, sottraendo il tutto dalle vetrine  
 e dai locali dell'armeria suddetta.

Con le ulteriori aggravanti rappresentate dall'essere, la condotta crimi-  
 nosa, caduta su armi e munizioni custodite in una armeria e dall'essersi,  
 la violenza, estrinsecata nel porre il titolare dell'armeria stessa e le  
 altre persone presenti in luogo, Prestini Giulio e Maccani Olivio, in  
 stato di incapacità di agire, facendoli stendere a terra e, quindi, legan-  
 doli e imbavagliandoli con nastro adesivo.

157) del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21  
(già L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di par-

171)

tecipazione di cui al capo che precede e, quindi con l'aggravante del nu-  
mero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un  
medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamen-  
to dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi, comuni  
e da guerra (tra le quali un mitra Schmeisser MP 70 e n.2 pistole marca  
Beretta, di cui una cal.7,65 munita di silenziatore) impiegate per com-  
mettere la rapina sopra meglio descritta, nonché, dopo al sua consumazio-  
ne, le armi che ne rappresentavano il provento.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale  
delle armi impiegate nella rapina.

In Bergamo e Milano il 24/1/79 e in epoca immediatamente antecedente a  
detta data.

78

158 ) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P. per avere in  
(già Mestre, il 16/2/79, in concorso con BATTISTI Cesare, BERGAMIN Luigi, BITTI  
173) Sisinnio, CAVALLINA Arrigo, FILIPPI Paola, GIACOMINI Diego, GRIMALDI Ga-  
briele, LAVAZZA Claudio, MASALA Marco, MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe,  
MUTTI Pietro e PREMOLI Marina, pertanto con l'aggravante del numero delle  
persone, superiore a cinque, tutti partecipando all'ideazione, decisione e  
rivendicazione dell'azione, il Battisti, il Giacomini e la Filippi parteci-  
pandovi anche materialmente, cagionato la morte di SABBADIN Lino al quale  
il Giacomini, mentre il Battisti e la Filippi svolgevano compiti di appog-  
gio e di copertura, esplodeva, da breve distanza, quattro colpi di pistola,  
attingendolo al capo, al torace e all'addome.

Con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione e,  
in particolare, dopo averne studiato le abitudini, attaccandolo di sorpre-  
sa mentre si trovava all'interno del proprio negozio di macelleria.

159 ) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21  
(già L.18.4.75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere nelle forme di parteci-  
174) pazione di cui al capo che precede, e pertanto, con l'aggravante del numero  
delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo  
disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato  
e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di  
attentati, nonchè illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da  
sparo, comprese quelle di copertura di eventuale utilizzo, fra cui una pi-  
stola semiautomatica cal.7,65 con cui il Giacomini sparò i colpi, impiegate  
in concreto per commettere l'omicidio sopra meglio descritto e, quindi, con  
l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle  
armi suddette.

In Mestre e altre località del Veneto e della Lombardia il 16/2/79 e in epo-  
ca immediatamente antecedente a detta data.

160) del delitto p.e.p. dagli artt. 81 cpv. 110, 624, 625 nn.2,5,7; 61 n.2 C.P.  
(già 175) perchè in Mestre, il 15/2/79, nelle forme di partecipazione già note, agendo materialmente i soli Battisti, Giacomini e Filippi, si imposeavano, con violenza sulle cose e facendo uso di un mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocarne l'accensione del motore, di alcune autovetture fra cui la Volkswagen Passat, color verde chiaro tg.VE-349402, che sottraevano al legittimo proprietario GALVANICO Renato che la aveva parcheggiata in strada, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto al fine di commettere l'omicidio sopra meglio descritto e agendo in più di tre persone. 80

161) del delitto p.e.p. artt. 110, 112 n.1, 81 al e cpv., 272, 303 in rel. agli  
(già 176) artt. 302, 270, 284 e 286 C.P. per avere, in concorso con CAVALLINA Arrigo, BATTISTI Cesare, BERGAMIN Luigi, BITTI Sisinio, FILIPPI Paola, GIACOMINI Diego, GRIMALDI Gabriele, LAVAZZA Claudio, MASALA Marco, MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe, MUTTI Pietro e PREMOLI Marina e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone superiore a cinque, pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione sovversiva, costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di guerra civile, per avere, comunque, fatto l'apologia di tali reati; per avere infine, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento degli ordinamenti economico-sociali dello Stato medesimo mediante l'effettuazione di telefonate rivendicanti alla O.C.C. "P.A.C." gli omicidi degli esercenti Torreggiani e Sabadin, avvenuti rispettivamente a Milano e a Mestre il 16.2.79 nonchè mediante l'ideazione, la redazione e la diffusione di un documento dal titolo "Attacchiamo gli agenti reazionari nel territorio", da aversi qui interamente riportato, rivendicante i medesimi omicidi in un primo tempo in forma anonima e, quindi, con la sigla "P.A.C." diffusione avvenuta abbandonando in luoghi pubblici cittadini copie ciclostilate del documento medesimo e preavvisando a volte del fatto la redazione di organi di informazione.



BRUNETTA FELICE - MUTTI PIETRO

162) del delitto p.e p. dagli artt.110, 48, 476 C.P. perchè in Roma, il 21/6/  
(già 79 in concorso con MASALA Sebastiano, PREMOLI Marina e, pertanto, con la  
177) aggravante del numero delle persone, pari a cinque, il Brunetta mettendo  
a disposizione dei compartecipi il proprio passaporto acconsentendo a  
che lo stesso venisse contraffatto con la sostituzione della propria fo-  
tografia con quella del Masala Sebastiano, quest'ultimo comparando davan-  
ti al notaio VITTI Clorindo assumendo di essere il Brunetta e comprovando  
le proprie affermazioni esibendo il documento contraffatto di cui sopra,  
gli altri partecipando alla ideazione e alla preparazione del reato, trae-  
vano in inganno il predetto notaio VITTI, determinandolo a formare un ro-  
gito di compra-vendita nel quale si attestava, contrariamente al vero,  
che davanti al pubblico ufficiale era comparso il brunetta Felice che ave-  
va perfezionato la compra-vendita dell'appartamento posto al piano 4°, in-  
terno 7, della via Capocci n.19 di Roma.

Con l'aggravante per isoli Masala e Mutti dell'aver commesso il fat-  
to mentre si sottraevano volontariamente agli ordini di cattura del feb-  
braio 1979 emessi nell'ambito dell'indagine per la morte dell'orefice  
TORREGIANI (art.61 n.6 C.P.).

FATONE SANTE - MUTTI PIETRO

163) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma n.1, tutte le ipotesi  
(già C.P. perchè in Cepagatti, il 20/7/79, in concorso con MASALA Sebastiano,  
178) PREMOLI Marina, il fatone prendendo parte alla preparazione dell'azione, il  
Masala e il Mutti facendo anche irruzione all'interno della locale agenzia  
della Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino mentre la PREMOLI  
rimaneva, travisata a bordo dell'autovettura impiegata per la fuga, per  
procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi ad o-  
pera di più persone riunite nei confronti degli impiegati e del pubblico  
presente in luogo, si impossessavano della somma in contanti di f.21.228.000=  
di proprietà dell'Istituto Bancario, asportandola dalla cassaforte e dalla  
cassa della suddetta agenzia.

164) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 al. e cpv; C.P. 21 L.18/4/  
(già  
179) 75 n.110; 12 e 14 L. 14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa-  
zione di cui al capo che precede, con più azioni esecutive di un medesi-  
mo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello  
Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, comuni e  
da guerra (3 armi corte e un fucile mitragliatore Kalashnicov), concreta-  
mente impiegato (o di eventuale utilizzo) in occasione della rapina so-  
pra meglio descritta. Con l' 82  
aggravante teleologica al solo  
reato di porto illegale delle armi suddette.

In Cepagatti, il 20/7/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

165) del delitto p.e p. dagli artt.110, 81 cpv., 61 n.2, 624, 625 nn.2 e 7 C.  
(già  
180) P. perchè in Pescara, il 18/7/79, in concorso con MASALA Sebastiano, PRE-  
MOLI Marina, il Fatone agendo materialmente in un'occasione, al fine di  
trarne profitto e, in particolare per realizzare la rapina sopra meglio de-  
scritta, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, facen-  
do uso di un mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e pro-  
vocarne l'accensione del motore, si impossessavano delle autovetture FIAT  
127 tg.TE-111900 e PE-127013 che sottraevano ai rispettivi proprietari  
TECCARELLI Vandino e COLLE PALUMBO Filippo mentre si trovavano parcheggia-  
te in strada, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede.  
Con l'aggravante per i soli Fatone, Masala e Mutti dell'aver commesso il  
fatto mentre si sottraevano volontariamente agli ordini di cattura del  
febbraio 1979 emessi nell'ambito dell'indagine per la morte dell'orefice  
TORREGIANI (art.61 n.6 C.P.).

166) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma n.1, prima e terza  
 (già 181) ipotesi C.P. perchè in Castelmaggiore il 17/11/79, in concorso con MASALA Sebastiano, PREMOLI Marina, il Masala partecipando all'ideazione dell'azione e fornendo indicazioni operative sull'obiettivo, gli altri operando anche materialmente, il Mutti e la Premoli accedendo all'interno degli uffici mentre il Fatone rimaneva alla guida del veicolo impiegato per la fuga, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite nei confronti dell'impiegata DANI Daniela, si impossessavano della somma di f. 8.600.000= circa, fra contanti e assegni, di proprietà della ditta DAEM s.a.s. asportandola alla Dani mentre la stessa stava effettuando il conteggio degli incassi dei giorni precedenti.

83

167) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 614 1°, 2° e ult. comma C.P.  
 (già 182) perchè nelle circostanze di tempo e di luogo e nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede, al fine di realizzare la rapina sopra meglio descritta, si introducevano palesemente armati all'interno degli uffici della ditta DAEM s.a.s. siti in via Bonazzi 45/D e vi si intrattenevano contro la volontà espressa e tacita di chi aveva diritto di escluderli.

168) del delitto p;e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P. 21 L.18/4/75  
 (già 183) n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione già note, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, in numero di tre, impiegate per realizzare la rapina sopra meglio descritta.  
 Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.  
 In Castelmaggiore e Bologna il 17/11/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

169 ) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624, 625 nn.2,5 e 7 C.P. perchè  
(già in Bologna, il 17/11/79 o in epoca immediatamente antecedente a detta da-  
184) ta nelle forme di partecipazione già note, e quindi, con l'aggravante del  
numero delle persone, al fine di trarne profitto e , in particolare, per  
realizzare la rapina di cui sopra, facendo uso di mezzo fraudolento per ac-  
cedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si im-  
possessavano di una autovettura non meglio individuata sottraendola al pro-  
prietario della stessa, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in  
strada <sup>esposta</sup> per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Con l'aggravante per i soli Fatone, Masala e Mutti dell'aver commesso il  
fatto mentre si sottraevano volontariamente agli ordini di cattura del feb-  
braio 1979 emessi nell'ambito dell'indagine per la morte dell'orefice TOR-  
REGIANI (art.61 n.6 C.P.).

170 ) del reato p.e p. dagli artt.110,624, 625 nn.2,5,7 C.P. perchè, in concorso  
 (già  
 185) con VITRANI Rita e VITRANI Michele (per i quali vi è stato stralcio), con  
 più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Milano, in epoca  
 anteriore al 14/6/84, si impossessava di due autovetture, una FIAT 500 e  
 una SIMCA 1100 tg.MI-X26944, sottraendole: la prima a persona allo stato  
 sconosciuta e la seconda a TABARRO Maria, nonché una FIAT 500 tg.TO-D25214  
 sottraendola in Settimo Torinese il 15/6/84, a GRONCHI Alighiero.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti con violenza sulle cose e uso  
 di un mezzo fraudoleto, in tre persone : su cose esposte per necessità e  
 consuetudine alla pubblica fede. 85

171) del reato di cui agli artt.81 C.P.: 10, 12 e 14 L.14/10/74 n.497, 23 L.18/  
 (già  
 186) 4/75 n.110 perchè in Milano e da ultimo in Borgone di Susa, da tempo e fino  
 al 15/6/84, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ille  
 gittimamente deteneva e portava in luogo pubblico una pistola Mauser cali-  
 bro 7,65 con matricola abrasa.

172) del reato di cui agli artt.81 al. 337 e 339 C.P. perchè, in Borgone di Susa  
 (già  
 187) il 15/6/84, usava minaccia con la pistola di cui sopra nei confronti dei Ca  
 rabinieri NATALE Oronzo e CALABRESE Mario per opporsi a loro mentre compiva  
 no un atto di ufficio e, in particolare, mentre stavano controllando i suoi  
 documenti e procedendo ai primi accertamenti in ordine al furto dell'auto-  
 vettura FIAT 500 tg.TO-D25214.

173) del reato di cui agli artt.477,482 C.P. perchè in Milano in epoca anteriore  
 (già  
 188) al 14/6/84, falsificava la carta d'identità n.53377580 rilasciata dal Comu-  
 ne di Milano il 6/1/82 a certo CATTANI Giovanni, sostituendo la propria fo-  
 tografia a quella del Cattani. Con l'aggravante, per tutti i reati con-  
 testati, dell'aver commesso il fatto mentre si sottraeva volontariamente  
 a numerosi provvedimenti di cattura (art.61 n.6 C.P.).

La Prima Corte di Assise di Milano con sentenza in data 13.12.1988, ha così deciso:

Visti gli artt. 477, 479, 483, 487, 488 c.p.p. e 157 c.p.

Assolve

ANSELMI GIULIO dal reato di cui al capo 1) perchè il fatto non sussiste e dal reato a lui ascritto al capo 147 ( in epigrafe 134) per insufficienza di prove;

dichiara

Anselmi Giulio responsabile del reato di cui al capo 123) (in epigrafe 114) e, riconosciutegli le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni due e mesi uno di reclusione.

Assolve

BATTISTI CESARE dai reati di cui ai capi 74 e 75 (in epigrafe 70 - 71) per insufficienza di prove;

dichiara

non doversi procedere dei confronti del Battisti in ordine al reato di cui al capoverso dell'art. 612 c.p. e 61 n.2 c.p., così modificata l'originaria imputazione contestata al capo 120) (in epigrafe 111), perchè il reato è estinto per prescrizione;

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Battisti perchè l'azione penale non poteva essere esercitata per pregresso giudicato ex art. 90 c.p.p. in ordine ai reati di cui ai capi 79 (in epigrafe 75), in relazione alla sola pistola Beretta cal. 9 mod. 51 matr. 27360, e al capo 100) (in epigrafe 93), in relazione alle sole pistole Smith e Wesson cal. 357 magnum, matr. 9K 76693 e Llama cal. 38 special matr. 743827;

dichiara

il Battisti responsabile di tutti gli altri reati a lui ascritti, assorbito il reato di cui al capo 88) (in epigrafe 81) in quello di cui al capo 89) (in epigrafe 82), e, unificati tutti questi reati con il vincolo della continuazione, ritenuta altresì la continuazione fra i reati oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con sentenza 8.6.1983 della Corte d'Assise

SF

d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile, ritenuto più grave il reato di cui al capo 47) (in epigrafe 46) del presente decreto di citazione, lo

condanna

85

alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi sei, compresa in tale pena quella inflitta per i reati già giudicati.

Assolve

BERGAMIN LUIGI dai reati di cui ai capi 51, 52, 53, 54, 79, 80, 81, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 116, 117, 118, (in epigrafe 50, 51, 52, 53, 75, 76, 77, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 107, 108, 109) per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 92, 93, 94, 104, 105, 106, 107, 108, 109 (in epigrafe 85, 86, 87, 96, 97, 98, 99, 100, 101) per non aver commesso il fatto.

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Bergamin in ordine al reato di cui al capoverso dell'art. 612 c.p. e 61 n.2. c.p. , così modificata l'originaria imputazione contestata al capo 120 (in epigrafe 111), perchè il reato è estinto per prescrizione;



dichiara

non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati di cui ai capi 12,25, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 49, 61, 62, 64, 71, 72, 78, 128, 129, 130 (in epigrafe 11, 24, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 45, 48, 60, 61, 63, 67, 68, 74, 119, 120, 121) perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravanti contestate, i reati stessi sono estinti per prescrizione.

dichiara

il Bergamin colpevole di tutti gli altri reati a lui ascritti, assorbito il reato di cui al capo 88 (in epigrafe 81) in quello al contestato al capo 89 (in epigrafe 82) ritenuta la detenzione di armi contestata sub 9 costitutiva del reato di cui all'art. 10 della L. 497/74, e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, unificati tutti i reati anzidetti con il vincolo della continuazione e ritenuta altresì la continuazione fra i reati oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con sentenza 8.6.1983 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile, ritenuto più grave il reato di cui al capo 47 (in epigrafe 46), lo

condanna

alla pena complessiva di ventisette anni di reclusione e Lire due milioni di multa, compresa in tale pena quella inflitta per i reati già giudicati.

Dichiara

BRUNETTA FELICE colpevole del reato di cui agli artt. 110, 48, 479 c.p., così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 177 (in epigrafe 162) a lui ascritta, e , concesse gli le attenuanti generiche, lo

condanna

alla pena di mesi otto di reclusione. Pena sospesa e non menzione.

Assolve

CARNELUTTI ADRIANO dal reato di cui al capo 1), perchè il fatto non sussiste;

dichiara

il Carnelutti responsabile di tutti gli altri reati a lui ascritti, ritenuta la detenzione di armi contestata sub 8) costitutiva del reato di cui all'art. 10 della

legge 497/74, e, unificati tutti i reati anzidetti con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato contestato al capo 15 (in epigrafe 14), lo

condanna

alla pena di anni cinque e mesi uno di reclusione e lire un milione di multa.

Assolve

CAVALLINA ARRIGO dai reati di cui ai capi 52, 53, 54, 69, 70, 71, 72, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 (in epigrafe 51, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95) per insufficienza di prove.

assolve

il Cavallina dai reati di cui ai capi 92, 93, 94, 104, 105, 106, 107, 108, 109 (in epigrafe 85, 86, 87, 96, 97, 98, 99, 100, 101) per non aver commesso il fatto

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Cavallina in ordine ai reati di cui ai capi 35, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 49, 61, 62, 64, 71, 72, 74, 78, 81 (in epigrafe 34, 35, 36, 38, 39, 41, 45, 48, 60, 61, 63, 67, 68, 70, 74,

77), perchè, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, i reati stessi sono estinti per prescrizione.

dichiara

il Cavallina colpevole di tutti gli altri reati al lui ascritti, assorbito il reato di cui al capo 88 in quello contestato al capo 89 (in epigrafe 82), e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, unificati tutti i reati anzidetti con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 47 (in epigrafe 46), riconosciuta la diminuzione della dissociazione ai sensi della legge n. 34/1987, lo

condanna

alla pena di diciotto anni di reclusione e lire un milione e cinquecentomila di multa.

Assolve

CAVATTONI FRANCESCA dal reato di cui al capo 1 per insufficienza di prove.

dichiara

non doversi procedere nei confronti della stessa in ordine ai reati di cui ai capi 62 (in epigrafe 61 e 63) e 64, perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, i reati stessi sono estinti per intervenuta prescrizione.

dichiara

la Cavattoni colpevole degli altri reati a lei ascritti e , concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati anzidetti con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 63 (in epigrafe 62), riconosciuta la diminuzione della dissociazione di cui alla legge n. 34/1987, la

condanna

alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di FATONE SANTE in ordine al reato di cui al capo 188 (in epigrafe 173), perchè estinto per intervenuta amnistia (D.P.R. n.744/81)

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Fatone in ordine ai reati di cui ai capi 151, 155, 156, 159, 161, 165, 167, 175, 180, 182, 184 (in epigrafe 137, 141, 142, 145, 147, 151, 153, 160, 165, 167, 169, 170), 185, perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, i reati stessi sono estinti per prescrizione.

dichiara

il Fatone colpevole di tutti gli altri reati ascrittigli, e, concesse le attenuanti generiche, nonchè l'attenuante di cui all'art. 4 della legge n. 15/1980, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati tutti i reati anzidetti con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 173 (in epigrafe 158) del presente decreto di citazione, lo

condanna

alla pena di anni otto di reclusione e lire un milione di multa.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di FILIPPI PAOLA in ordine ai reati di cui ai capi 71, 72, 78, 108 (in epigrafe 67, 68, 74, 100) perchè, concesse le

attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, i reati stessi sono estinti per prescrizione.

dichiara

la Filippi colpevole degli altri reati a lei ascritti, ritenuta per il capo 1) l'ipotesi di cui al primo capoverso dell'art. 306 c.p., e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 106 (in epigrafe 98), la

condanna

alla pena di ventiquattro anni di reclusione e lire un milione e cinquecentomila di multa.

Assolve

FIORINA FRANCO dal reato di cui al capo 1) perchè il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi 47 e 49 (in epigrafe 46 e 48) , nonchè dal reato di cui al capo 48 (in epigrafe 47), limitatamente alla detenzione e al porto di armi diverse dal revolver marca Glisenti cal 10, 20 , per non aver commesso il fatto.

dichiara

il Fiorina responsabile degli altri reati a lui ascritti, e, unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 139 (in epigrafe 128), lo

condanna

alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione.

Dichiara

FOLINI MAURIZIO colpevole di tutti i reati a lui ascritti, ritenuta per il capo 1) l'ipotesi di cui al primo capoverso dell'art. 306 c.p., e , unificati gli stessi con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 124 (in epigrafe 115), concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui al capo 134 (in epigrafe 125), lo

condanna



alla pena di anni sette di reclusione .

Dichiara

FONTANA GERMANO responsabile di tutti i reati a lui ascritti e , unificati gli anzidetti reati con il vincolo della continuazione, ritenuta altresì la continuazione fra gli stessi e quelli giudicati con sentenza 8.6.83 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate,

aumenta

di mesi tre di reclusione la pena inflitta con la suddetta sentenza.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di GIACOMINI DIEGO in ordine ai reati di cui ai capi 71, 72, 78, 81, 108 (in epigrafe 67, 68, 74, 77, 100) perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, gli stessi sono estinti per intervenuta prescrizione.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti del Giacomini perchè l'azione penale non poteva essere esercitata per pregresso giudicato ex art. 90 c.p.p. in ordine al reato di cui al capo 79 (in epigrafe 75), in relazione alla sola pistola Beretta cal . 9 mod. 51, matr. 27360.

Dichiara

il Giacomini responsabile degli altri reati a lui ascritti, assorbito il reato di cui al capo 88 (in epigrafe 81) in quello contestato al capo 89 (in epigrafe 82), e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, unificati i suddetti reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta altresì la continuazione fra i reati oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con sentenza definitiva in data 8.6.83 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, ritenuto più grave il reato di cui al capo 106 (in epigrafe 98) del presente decreto di citazione, riconosciuta infine la diminuzione della dissociazione di cui alla legge n. 34/1987, lo

condanna

alla pena complessiva di anni diciotto di reclusione e lire un milione e cinquecentomila di multa, comprensiva della pena già inflitta con la suddetta sentenza irrevocabile.

Assolve

LAVAZZA CLAUDIO dai reati di cui ai capi 52, 53, 54, 79, 80, 81, 114, 115, 116, 117, 118 (in epigrafe 51, 52, 53, 75, 76, 77, 105, 106, 107, 108, 109) per insufficienza di prove.

assolve

il Lavazza dai reati a lui ascritti ai capi 65, 76, 77, 78, 104, 105, 106, 107, 108, 109 (in epigrafe 64, 72, 73, 74, 96, 97, 98, 99, 100, 101) per non aver commesso il fatto.

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Lavazza in ordine al reato di cui al capoverso dell'art. 612 e 61 n. 2 c.p., così modificata l'originaria imputazione contestata al capo 120 (in epigrafe 111), perchè il reato è estinto per prescrizione.

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Lavazza in ordine ai reati di cui ai capi 29, 35, 36, 37, 40, 42, 46, 49, 58, 61, 71, 72, 94, 95, 97, 128, 129, 130 (in epigrafe 28, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 45, 48, 57, 60, 67, 68, 87, 88, 90, 119, 120, 121) perchè, concesse le

attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, gli stessi sono estinti per intervenuta prescrizione.

dichiara

Lavazza Claudio colpevole di tutti gli altri reati a lui ascritti, assorbito il reato di cui al capo 88 (in epigrafe 81) in quello di cui al capo 89 (in epigrafe 82), e , concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione e ritenuta altresì la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati con sentenza 8.6.1983 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile, ritenuto reato più grave quello di cui al capo 47 (in epigrafe 46), del presente decreto di citazione, lo

condanna

alla pena complessiva di anni ventotto di reclusione e lire due milioni di multa, comprensiva di quella già inflitta con la suddetta sentenza irrevocabile.

100  
di condanna 8.6.1983 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile, ritenuto più grave il reato di banda armata già giudicato,

aumenta

di mesi tre di reclusione la pena inflitta con l'anzidetta sentenza definitiva.

Assolve

MIGLIORATI ENRICA dai reati di cui ai capi 33, 34, 35, 52, 53, 54, 59, 60, 61 (in epigrafe 32, 33, 34, 51, 52, 53, 58, 59, 60) per insufficienza di prove.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti della Migliorati in ordine ai reati di cui ai capi 36, 37, 39, 40, 42, 46, 49, 58 (in epigrafe 35, 36, 38, 39, 41, 45, 48, 57), perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, gli stessi sono estinti per intervenuta prescrizione.

Dichiara

Migliorati Enrica colpevole di tutti gli altri reati a lei ascritti, ritenuta per il capo 1 l'ipotesi di cui al primo capoverso dell'art. 306 c.p., e, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle

contestate aggravanti, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di cui al capo 47 (in epigrafe 46), la

condanna

alla pena di ventidue anni di reclusione e lire un milione e cinquecentomila di multa.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di MORELLI ANDREA in ordine al reato a lui ascritto perchè estinto per intervenuta prescrizione.

Assolve

MUTTI PIETRO dal reato di cui al capo 6 perchè il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi 106, 107, 108 e 109 (in epigrafe 98, 99, 100, 101) per non aver commesso il fatto.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti del Mutti in ordine ai reati di cui ai capi 12, 14, 16, 19, 22, 25, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 49, 54, 58, 61, 62, 64, 71, 72, 78, 81, 94, 95, 97, 129, 130; 134, 180, 182, 184 (in epigrafe 11, 13, 15, 18, 21, 24, 28, 34, 35, 36, 38,

39, 41, 45, 48, 53, 57, 60, 61, 63, 67, 68, 74, 77, 87, 88, 90, 120, 121, 125, 165, 167, 169) perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, i reati stessi sono estinti per intervenuta prescrizione .

Dichiara

non doversi procedere nei confronti del Mutti in ordine al reato di cui al capo 152 ( in epigrafe 138) perchè estinto per amnistia (D.P.R. n. 744/81).

Dichiara

il Mutti colpevole di tutti gli altri reati a lui ascritti , assorbito il reato di cui al capo 88 (in epigrafe 81) in quello contestato al capo 89 (in epigrafe 82), ritenuta la detenzione di armi contestata ai capi 3, 5, 55, 179, 183 (in epigrafe 3, 5, 54, 164, 168) costitutiva del reato di cui all'art. 10 della legge n.497/74, ritenuto il falso di cui al capo 177 (in epigrafe 162)costitutivo del reato previsto dagli artt. 110, 48 e 479 c.p., così modificata l'originaria imputazione, e concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 3 , primo comma, prima ipotesi della legge n. 304/1982, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati tutti i suddetti reati con il vincolo della continuazione, ritenuta altresì la continuazione fra i reati oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con sentenza di

10 -  
condanna 8.6.83 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile, ritenuto più grave il reato di cui al capo 47 (in epigrafe 46) del presente decreto di citazione, lo

condanna

alla pena complessiva di nove anni di reclusione e lire due milioni di multa, ivi compresa la pena inflitta con l'anzidetta sentenza definitiva.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di PAURA RAFFAELE in ordine ai reati di cui ai capi 14 e 16 (in epigrafe 13 e 15) del decreto di citazione perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, gli stessi sono estinti per intervenuta prescrizione.

dichiara

il Paura colpevole degli altri reati a lui ascritti e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati tali reati con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 15 (in epigrafe 14) e, riconosciuta la diminuzione della dissociazione di cui alla legge n. 34/1987, lo



100  
condanna

alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e lire duecentomila di multa.

Dichiara

SCOGLIO ANTONIO responsabile del reato a lui ascritto, ritenuta la detenzione di armi contestata costitutiva del reato di cui all'art. 10 della legge n.497/74, e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo

condanna

alla pena di un anno di reclusione e lire trecentomila di multa.

Assolve

SILVI ROBERTO dal reato di cui al capo 7 per insufficienza di prove e dal reato di cui al capo 6 perchè il fatto non sussiste.

Dichiara

non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 12, 14, 16, 25, 29, 36, 37, 39, 40, 42 (in epigrafe 11, 13, 15, 24, 28, 35, 36, 38, 39, 41) perchè, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, gli stessi sono estinti per prescrizione.

Dichiara

il Silvi colpevole degli altri reati a lui ascritti, ritenuta la detenzione di armi contestata al capo 5 costitutiva del reato di cui all'art. 10 della legge n. 497/74 e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1, lo

condanna

alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e lire un milione di multa.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di SPINA MARISA in ordine al reato di cui al capo 49 (in epigrafe 48), perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, lo stesso è estinto per prescrizione.

108  
Dichiara

la Spina colpevole degli altri reati a lei ascritti e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 47 (in epigrafe 46), la

condanna

alla pena di anni quattordici e mesi tre di reclusione.

Dichiara

VERONESI ROBERTO colpevole dei reati a lui ascritti, ritenuta per il capo 1 l'ipotesi di cui al primo capoverso dell'art. 306 c.p., e unificati tali reati con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 124 (in epigrafe 115), lo

condanna

alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione.

Dichiara

Bergamin, Carnelutti, Cavallina, Fatone, Filippi, Fiorina, Folini, Giacomini, Lavazza, Migliorati, Mutti, Silvi, Spina e Veronesi interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Dichiara

il Battisti interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale.

Ordina

che estratto della sentenza di condanna nei confronti del Battisti sia pubblicato a spese del condannato mediante affissione nei Comuni di Milano, Udine e Santa Maria di Sala e , per una sola volta, sul Corriere della Sera.

Ordina

la confisca di tutto quanto in sequestro.

Demanda

alla fase esecutiva l'eventuale applicazione del condono sulle pene come sopra inflitte.

Respinge

l'istanza di rimessione in libertà o di arresti domiciliari avanzata dalla difesa del Fiorina.

Dichiara

manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa del Battisti.

Condanna

tutti gli imputati dei quali è affermata la responsabilità al pagamento in solido delle spese processuali.

Visto l'art. 489 c.p.p.

condanna

Anselmi, Battisti, Bergamin, Cavallina, Cavattoni,  
Fatone, Filippi, Folini, Giacomini, Lavazza,  
Migliorati, Mutti, Silvi, Spina, Veronesi, in solido,

111

a risarcire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i danni morali cagionati dai reati di banda armata e di pubblica istigazione ed apologia, danni che si liquidano in complessive lire cento milioni.

condanna

Battisti, Bergamin e Lavazza, in solido, al risarcimento dei danni cagionati al Ministero dell'Interno dall'omicidio di Andrea Campagna, danni liquidati in lire centoventi milioni, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Migliorati, Mutti e Spina, in solido, al risarcimento dei danni cagionati al Ministero dell'Interno dall'omicidio di Antonio Santoro, danni liquidati in lire cento milioni, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

Battisti, Filippi, Giacomini, in solido, al risarcimento dei danni cagionati al Ministero dell'Interno dall'omicidio di Pierluigi Torregiani, danni liquidati in lire cento milioni, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

Fatone, Battisti, Giacomini e Filippi, in solido, al risarcimento dei danni cagionati al Ministero dell'Interno dall'omicidio di Lino Sabbadin, danni liquidati in lire cento milioni, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

Battisti, Bergamin, Cavallina, Mutti e Lavazza in solido al risarcimento dei danni cagionati al Ministero delle Poste in seguito alla rapina di cui al capo 33 (in epigrafe 32), danni che si liquidano in lire cinque milioni e cinquecentomila, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

Battisti, Lavazza, Masala, Mutti, in solido, al risarcimento dei danni cagionati al Ministero delle Poste in seguito alla rapina di cui al capo 92 (in epigrafe 85), danni che si liquidano in lire otto milioni, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Masala e Mutti, in solido, al risarcimento dei danni cagionati al Ministero delle Poste inseguito alla rapina di cui al capo 59 (in epigrafe 58), danni che si liquidano in lire sette milioni . oltre agli interessi dal fatto al saldo.

condanna

Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Migliorati, Mutti e Spina , in solido, al risarcimento dei danni cagionati al Ministero di Grazia e Giustizia a seguito dell'omicidio di Antonio Santoro, danni che si liquidano in lire venti milioni, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

il Battisti a risarcire al Ministero di Grazia e Giustizia i danni cagionati dal ferimento di Antonio Nigro, danni che si liquidano in lire dieci milioni, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

tutti gli imputati come sopra tenuti al risarcimento dei danni, a rifondere in via solidale alle suddette parti civili le spese di costituzione e difesa del presente giudizio, spese che si liquidano in complessive lire un milione e cento cinquantamila, comprensive di onorari.

/————/

APPELLANTE

l'avv. Giuliano Spazzali nell'interesse dell'imputato



~~centro~~ centro

119

la sentenza della Prima Corte di Assise di Milano  
in data 27/5/1981, Fatone Sante è stato rinviato a  
giudizio per i seguenti reati:

1) del delitto di cui agli artt. 110, 306, 302 C.P.  
in relazione all'art. 270 C.P. per avere il Memeo,  
la Ferrari, il Fontana, e il Grimaldi, costituito  
e organizzato una banda armata e gli altri (Falcone,  
Masala Sebastiano, Mutti, Battisti, Giacomini, Mo-  
retti, Falcone, Franco, Crippa, Andreatta e Masala  
Marco) partecipato a tale banda armata, il Bitti,  
il Lavazza ed il Bergamin con funzioni organizzati-  
ve, in concorso fra loro e con altre persone non  
identificate, al fine di sovvertire violentemente  
gli ordinamenti economici e sociali costituiti nel  
lo Stato elaborando a tal fine un piano teorico e  
realizzando in concreto una strategia operativa di-  
retta in particolare/

a) alla consumazione di delitti contro l'incolumità  
pubblica e le persone;

b) alla consumazione di vari altri reati, fra cui  
rapine, furti e ricettazioni per il finanziamen-  
to e l'approvvigionamento della banda armata, nonché

~~2/1/74~~

ricattazioni e falsità in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda stessa;

c) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, quali mezzi indispensabili per l'attività della banda;

d) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta armata attraverso l'aggregazione di altre persone e la diffusione del programma teorico e delle tecniche operative;

banda armata avente in Milano il suo centro logistico organizzativo e operante sul territorio nazionale (particolarmente in Lombardia e Veneto) sotto la sigla "Proletari armati per il comunismo" e anche sotto altre sigle (quali: "Nuclei comunisti per la guerriglia proletaria", "squadre comuniste dell'esercito proletario" "Squadre armate operaie").

Reato consumato fino all'arresto o fermo degli imputati detenuti o già detenuti e fattora permanente per gli imputati latitanti e per quelli non identificati.

Il BATTISTI con l'aggravante di cui all'art.61 n.6 C.P. per avere commesso il fatto mentre si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura, emesso nei suoi confronti dal G.I. di Latina.

2) del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 C.P. 21  
 legge 18/4/75 n.110 per avere in concorso fra loro  
 e con altre persone e, pertanto, con l'aggravante del  
 numero, detenuto; al fine di sovvertire l'ordinamen-  
 to dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e  
 privata e commettere il reato di cui al capo 1):  
 a) le armi, comprese quelle di copertura, di avventua-  
 le utilizzo ed in concreto usate per il compimento  
 dell'azione che si concluse con l'omicidio dell'ore-  
 fice Torregiani Luigi Pietro (in concorso con Memeo  
 Giuseppe e Grimaldi Gabriele)  
 b) varie armi comuni da sparo che si erano procurati  
 in Latina tramite il coimputato Orelli Claudio; non-  
 ché il solo Fatone Sante; (c)  
 c) il materiale esplosivo utilizzato per l'attentato  
 alla Caserma dei CC. di Milano San Cristofaro (in con-  
 corso con Masala Marco).  
 In Milano e Latina nel periodo compreso fra la fine  
 di luglio 1978 e il 16/2/1979.

CO

X 3) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575  
 C.P. perchè, in concorso fra loro, cagionavano la mor-  
 te di Torregiani Luigi Pietro esplodendo vari colpi  
 d'arma da fuoco contro di lui e attingendolo con cir-

Gj

117

~~117~~

MILANO  
D'APPELLO  
CORTE

que proiettili, di cui due ad entrambi gli arti infe-  
riori e, successivamente (dopo la lesione del femo-  
ro) due al torace (protetto da giubbotto antiproiet-  
tile) e l'ultimo al capo. Avendo il Grimaldi e il Me-  
leo fatto materialmente uso delle armi e gli altri  
tre partecipato direttamente all'azione, due come  
autisti e uno per coprire la fuga dei primi due.  
Con l'aggravante di avere agito in numero di cinque  
e con l'ulteriore aggravante - per i soli Meleo e  
Grimaldi quali organizzatori della banda armata di  
cui al capo. 1) - di avere organizzato la cooperazione  
del reato (art. 112 n. 2 C.P.)

In Milano il 16/2/1979.

4) del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 C.P.  
perché al fine di procurarsi un profitto e allo sco-  
po di commettere il reato di cui al capo precedente,  
acquistavano e, comunque, ricevevano da ignoti l'auto-  
vettura Opel Ascona 12 fg. MI-223980, utilizzata per  
la fuga dal luogo del reato di cui al capo precedente,  
provento di rapina perpetrata a Milano il 15/2/1979  
ai danni di Tania Maria.

5) del reato di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 61 n. 2  
C.P. 4 e 7 Legge 2/10/1967 n. 895 e succ. mod. per  
avere, in concorso fra loro, e, pertanto, con l'aggra-  
vante del NUMERO PORTATO  
mente di averne in possesso illegalmente in luogo pub-

118

blico le armi, comprese quelle di copertura di eventuale utilizzo usate in concreto per commettere il reato di cui al capo 3).

In Milano il 16/2/1979 e in data immediatamente antecedente.

6) Della contravvenzione di cui agli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso fra loro, detenuto senza farne denuncia all'Autorità le munizioni relative alle armi di cui al capo che precede.

In Milano il 16/2/1979 e in data immediatamente antecedente.

7a) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 4 e 7 legge 2/10/1967 n.895 e succ. mod. per avere, in concorso fra loro e con Orelli Claudio, portate illegalmente in luogo pubblico varie armi comuni da sparo.

In Latina, nel periodo fine luglio- primi agosto 1978 nonchè, per il solo Fatone, in Milano nell'agosto del 1978.

625

8) del delitto di cui agli artt. 110, 624, <sup>625</sup>nn. 2, 5, 7 e 61 n.2 C.P. per essersi impossessati allo scopo di commettere il reato di cui al capo 10), in concorso fra loro e con una persona non identificata e al fine di trarne profitto, dell'autovettura SIMCA 1300 tg. MI V69441, sottraendola al proprietario Zorzoli Francesco che l'aveva parcheggiata nella pubblica via, con l'aggravante di aver commesso il fatto,

in tre persone. valendosi di un mezzo fraudolento

119  
per l'apertura e l'avviamento del reato, necessa-  
sta per necessità e consuetudine alla pubblica fede. ~~7/3~~

In Rozzano il 24/10/1978.

9) Del delitto di cui agli artt. 110, 61 n.2 C.P. 4  
Legge 2/10/1967 n.895 e succ. mod. per avere in concor-  
so fra loro, al fine di commettere il reato di cui  
al capo che segue, illegalmente portato in luogo pub-  
blico materiale esplosivo.

In Milano 24/10/1978.

10) Del delitto di cui agli artt. 110, 635 I° e 2°  
comma n.3 C.P. perchè in concorso fra loro, facevano  
esplodere il materiale esplosivo di cui al capo pre-  
cedente sotto l'autovettura FIAT 850 tg. BG 118056  
situata nel cortile della caserma dei C.C. di San Cri-  
stofaro, distruggendo l'autovettura stessa e recando  
gravi danni allo stabile.

In Milano, il 24/10/1975.

=====

La Prima Corte di Assise di Milano, con sentenza in data  
27/5/1981, ha così deciso:

dichiara: Sante FATONE, colpevole di tutti i reati

ascrittigli, esclusa relativamente all'omicidio, l'ag-

gravante di cui all'art. 112 n.1 C.P. e ritenuta la

continuazione tra tali delitti, nonchè responsabile

ancora della contravvenzione di cui al capo 6 di rubrica.

~~379~~

Condanna Sante FATONE alla pena di anni 25 di reclusione e mesi 4 di arresto;

condanna tutti gli imputati in via tra loro solidale al pagamento delle spese processuali.

Dichiara FATONE Sante, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena, e dispone che a pena espiata sia sottoposto a liberta vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Ordina la confisca di tutto quanto trovasi in giudiziale sequestro.

=====

La Prima Corte di Assise d'Appello di Milano, con sentenza in data 8/6/1983 ha cosi deciso:

La Corte, visti gli articoli 213, 523 c.p.p., 1 e seguenti D.P.R. 18/12/1981 n.744, 32 e segg. c.p.;

determina per l'imputato la pena come segue: anni 25 di reclusione, mesi 4 di arresto.

Dichiara condonati, in relazione ai capi 6, 13 e 26, sulle maggiori pene inflitte rispettivamente: mesi due di reclusione a Fatone Sante. Conferma nel resto e lo condanna al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.

=====

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 20/12/1984, ha cosi

deciso: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Sante FATONE, in ordine alla contravvenzione di cui all'art.

697 cod. pen. estinta per prescrizione ed elimina la relativa pena.

Annulla la stessa sentenza nei confronti del Fatone limitatamente alla dedotta applicabilità dell'art. 4 L. 6 febbraio 1980 n.15 e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso del Fatone.

/-----/

In esito all'odierno pubblico orale dibattimento tenutosi in presenza degli imputati: Cavallina Arrigo, Cavattoni Francesca Fatone Sante e Fiorina Franco; in assenza di Carnelutti Adriano ed in contumacia degli imputati: Anselmi Giulio, Battisti Cesare, Bergamin Luigi, Brunetta Felice, Filippi Paola, Giacomini Diego, Lavazza Claudio, Migliorati Enrico, Paura Raffaele Silvi Roberto, Spina Marisa, e Veronesi Roberto, sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Paola Fazio; sentiti gli imputati la parte civile il P.G. Dott. Franco Mancini e la difesa,

LA CORTE

*osserva:*

